



**ALLEGATO 5**  
**CAPITOLATO TECNICO**

**Per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa - mediante buoni pasto - per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 s.m.i. e dell'art. 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388**  
**edizione 7**



## SOMMARIO

1.	INDICAZIONI GENERALI .....	4
1.1.	DEFINIZIONI .....	4
1.2.	OGGETTO DELL' APPALTO .....	7
1.3.	IMPORTI E QUANTITATIVI DELLA CONVENZIONE .....	7
1.4.	DURATA DELLA CONVENZIONE .....	9
1.5.	IMPORTI DEI SINGOLI CONTRATTI DI FORNITURA .....	10
1.6.	DURATA DEI SINGOLI CONTRATTI DI FORNITURA .....	11
1.7.	RESPONSABILE DEL SERVIZIO .....	12
2.	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO (BUONO PASTO A VALORE) .....	12
2.1.	REGISTRAZIONE ED ABILITAZIONE AL SISTEMA ACQUISTI IN RETE DELLA CONSIP .....	12
2.2.	ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO .....	13
2.2.1.	Emissione dell'Ordine diretto d'acquisto .....	13
2.2.2.	Contenuto dell'Ordine diretto d'acquisto .....	13
2.2.3.	Invio dell'Ordine diretto d'acquisto .....	16
2.2.4.	Ricezione e verifica della validità dell'Ordine diretto d'acquisto .....	16
2.2.5.	Accettazione/Rifiuto dell'Ordine diretto d'acquisto .....	17
2.3.	ADDENDUM ALL' ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO .....	18
2.4.	RICHIEDA DI APPROVVIGIONAMENTO .....	19
2.4.1.	Emissione ed invio della Richiesta di Approvvigionamento off-line .....	19
2.4.2.	Emissione ed invio della Richiesta di Approvvigionamento on-line .....	20
2.4.3.	Contenuto della Richiesta di approvvigionamento .....	21
2.4.4.	Ricezione e verifica della validità della Richiesta di Approvvigionamento .....	21
2.4.5.	Accettazione/Rifiuto della Richiesta di Approvvigionamento .....	21
2.5.	CONSEGNA DEI BUONI PASTO .....	22
3.	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO (BUONO PASTO PARAMETRALE) .....	23
3.1.	REGISTRAZIONE AL SISTEMA ACQUISTI IN RETE DELLA CONSIP .....	23
3.2.	VERIFICA CONGRUITÀ DELLA COMPOSIZIONE DEL PASTO .....	23
3.3.	ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO .....	24
3.4.	ADDENDUM ALL' ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO .....	25
3.5.	RICHIEDA DI APPROVVIGIONAMENTO .....	25
3.6.	DICHIARAZIONI DI IMPEGNO DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI .....	25
4.	CARATTERISTICHE DEI BUONI PASTO .....	25
4.1.	SPENDIBILITÀ E RESTITUZIONE DEI BUONI PASTO SCADUTI .....	26
5.	CARATTERISTICHE DELLA RETE DI ESERCIZI CONVENZIONATI .....	28
5.1.	NUMEROSITÀ ESERCIZI .....	30
5.1.1.	Numero di Esercizi convenzionati nel Lotto .....	30
5.1.2.	Numero di Esercizi convenzionati per Sede di utilizzo .....	32
5.1.3.	Numero di Esercizi convenzionati fuori lotto .....	33
5.1.4.	Numero di Esercizi per il Buono pasto parametrico .....	33
5.1.5.	Integrazione e sostituzione degli Esercizi .....	34
6.	ULTERIORI OBBLIGHI DEL FORNITORE .....	35
6.1.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA RETE DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI .....	35
6.2.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE FATTURE ED AL PAGAMENTO AGLI ESERCENTI .....	37

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per le P.A. - ed. 7

Allegato 5 - Capitolato Tecnico



6.3.	<i>OBBLIGHI RELATIVI AI CD. SERVIZI AGGIUNTIVI/VARIANTI</i>	39
6.4.	<i>OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ ED AL RISCHIO FRODI</i>	40
6.5.	<i>OBBLIGHI RELATIVI ALLA PROVENIENZA E TIPOLOGIA DELLA CARTA</i>	41
6.6.	<i>OBBLIGHI A CONTENUTO INNOVATIVO</i>	42
6.7.	<i>OBBLIGHI RELATIVI AL SISTEMA DI CONTROLLO E AGLI INDICATORI DI PERFORMANCE</i>	43
7.	FATTURAZIONE E PAGAMENTI	44
8.	INTERESSI DI MORA	47
9.	MONITORAGGIO DELLA FORNITURA DA PARTE DELLA CONSIP S.P.A.	47
9.1.	<i>VERIFICHE ISPETTIVE DA ESPLETARSI PRIMA DELLA STIPULA DELLA CONVENZIONE</i>	51
9.1.1.	Modalità di esecuzione	56
9.1.2.	Esito delle verifiche ispettive	59
9.2.	<i>VERIFICHE ISPETTIVE EFFETTUATE SUCCESSIVAMENTE ALLA STIPULA DELLA CONVENZIONE</i>	60
9.2.1.	Verifiche ispettive relative agli Esercizi convenzionati	60
9.2.2.	Sistema premiante relativo alle Verifiche ispettive sugli Esercizi convenzionati effettuate successivamente alla stipula della Convenzione	63
9.2.3.	Verifiche ispettive relative al rispetto degli impegni assunti in sede di offerta relativamente alla percentuale massima di Commissione e ai termini di pagamento verso gli Esercenti	64
9.2.3.1	Esito del controllo	65
9.2.4.	Verifiche ispettive relative ai livelli di servizio di Call Center per gli esercenti e per le Amministrazioni contraenti.	66
9.2.5.	Verifiche ispettive relative al servizio di tracciabilità on line dello stato dei pagamenti dedicato agli Esercenti e al servizio di tracciabilità on line dello stato degli ordini delle Amministrazioni Contraenti e alle Unità Approvvigionanti.	67
9.2.6.	Verifiche ispettive relative al rispetto degli eventuali impegni assunti in sede di offerta in merito alla provenienza e tipologia della carta	67
9.2.7.	Verifiche ispettive relative alla disponibilità dei cd. servizi aggiuntivi eventualmente offerti in sede di gara (progetto tecnico: varianti)	67
9.3.	<i>GESTIONE DEI RECLAMI DELLE AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI</i>	68
10.	SERVIZIO DI REPORTISTICA	68
11.	PENALI	68
11.1.	<i>DIFFORMITÀ NELLA CONSEGNA DEI BUONI PASTO</i>	68
11.2.	<i>DIFFORMITÀ RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE DEL BUONO PASTO</i>	69
11.3.	<i>SERVIZI PRESTATI IN MODO DIFFORME DA QUANTO PREVISTO NEL PRESENTE CAPITOLATO</i>	69
11.4.	<i>DIFFORMITÀ RELATIVE AL CONVENZIONAMENTO</i>	69
11.5.	<i>DIFFORMITÀ RISCONTRATE IN FASE DI CONTROLLO</i>	71
12.	ALLEGATI	73
12.1.	<i>ELENCHI DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI</i>	73
12.2.	<i>MODULI PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO</i>	73
12.3.	<i>MODULI PER LA REPORTISTICA</i>	73



## 1. Indicazioni generali

### 1.1. Definizioni

Nell'ambito del presente Capitolato si intende per:

- 1) **Amministrazione Contraente:** le Amministrazioni Pubbliche o Enti che utilizzano la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia, attraverso l'emissione di Ordini d'acquisto;
- 2) **Amministrazioni o Enti:** le amministrazioni che - sulla base della normativa vigente - sono legittimate ad utilizzare la Convenzione, in particolare le Pubbliche Amministrazioni definite dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., come richiamato dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché i soggetti che ai sensi della normativa vigente (es.: i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex articolo 24, comma 3, Legge n. 289/2002), sono legittimati ad utilizzare la Convenzione;
- 3) **Buono pasto:** il documento di legittimazione in forma cartacea, di qualsiasi valore nominale ed avente le caratteristiche di cui al capitolo 4, che attribuisce al possessore, ai sensi dell'art. 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere dagli Esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro. Il Buono pasto viene definito a "valore" se dà diritto al possessore di acquistare alimenti fino al raggiungimento del valore nominale del Buono pasto stesso (cd. "pasto a prezzo libero"), ovvero "parametrico" se dà diritto al possessore di acquistare un pasto completo o ridotto;
- 4) **Commissione/Sconto incondizionato:** lo sconto massimo sul Valore nominale del Buono pasto, espresso in percentuale, che il Fornitore riconoscerà agli Esercenti, per ciascun Buono pasto speso;
- 5) **Consip:** la società Consip S.p.A, con sede legale in Roma, Via Isonzo 19/E, il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 6) **Contratto di fornitura:** l'accordo stipulato fra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente/i mediante l'Ordine diretto d'acquisto;
- 7) **Dipendenti/Utenti del servizio/Utilizzatori dei Buoni pasto:** i lavoratori subordinati, a tempo pieno e parziale, anche qualora l'orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto, che prestano servizio presso una qualsiasi delle Sedi di utilizzo, nonché i soggetti che hanno instaurato con le Amministrazioni Contraenti e/o con le Unità Approvvigionanti un rapporto di collaborazione anche non subordinato;



- 8) **Esercizio/i:** gli esercizi, di cui al comma 3, dell'art. 285 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che svolgono le seguenti attività: a) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché da mense aziendali ed interaziendali; b) le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché dagli esercizi di vendita di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (con esclusione delle forme speciali di vendita al dettaglio di cui all'art.4, comma 1, lett.h, punti 2, 3 e 4), ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare;
- 9) **Esercizio/i convenzionato/i:** gli Esercizi appositamente convenzionati con il Fornitore e presso i quali il Fornitore garantisce la "spendibilità" dei Buoni pasto;
- 10) **Esercenti:** i titolari degli Esercizi;
- 11) **Fornitore/Società di emissione/Emettitore:** l'impresa (o il raggruppamento temporaneo di imprese o il Consorzio) aggiudicataria di uno o più lotti;
- 12) **Giorno lavorativo:** i giorni dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi, nonché eventuali chiusure aziendali del Fornitore;
- 13) **Sede/i di consegna:** ogni sede centrale o periferica delle Amministrazioni Contraenti e/o delle Unità Approvvigionanti, dove devono essere consegnati i Buoni pasto. Tali sedi saranno indicate nelle Richieste di Approvvigionamento;
- 14) **Sede/i di utilizzo:** ogni sede centrale o periferica delle Amministrazioni Contraenti e/o delle Unità Approvvigionanti, dove sono presenti gli aventi diritto al servizio sostitutivo di mensa mediante Buono pasto. Tali sedi saranno indicate nell'Addendum all'Ordine diretto d'acquisto;
- 15) **Sito delle Convenzioni:** lo spazio web dedicato al sistema delle Convenzioni delineato dall'art. 26 della Legge n. 488/1999, gestito dalla Consip S.p.A., contenente un'area riservata a ciascuna Convenzione ([www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it));
- 16) **Valore nominale (o anche "Valore facciale" o "Taglio"):** il valore della prestazione indicato sul Buono pasto;
- 17) **Unità Approvvigionante/Punto Istruttore:** gli uffici e le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti eventualmente indicati nell'Ordine diretto d'acquisto ed abilitati ad effettuare le Richieste di Approvvigionamento. Le Unità Approvvigionanti sono espressamente delegate



dall'Unità Ordinante a gestire operativamente il rapporto contrattuale derivante dall'emissione dell'Ordine diretto d'acquisto;

- 18) **Unità Ordinante/Punto Ordinante:** gli uffici e, per essi, le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti, registrati al Sito delle Convenzioni, autorizzati ad impegnare la spesa ed abilitati ad effettuare gli Ordini d'acquisto; le Unità Ordinanti potranno essere anche Unità Approvvigionanti e quindi emettere, oltre agli Ordini d'acquisto, anche le Richieste di Approvvigionamento;
- 19) **Valore aggiudicato:** valore nominale del Buono pasto, al netto dello sconto offerto dal Fornitore aggiudicatario, arrotondato alla seconda cifra decimale;
- 20) **Sconto offerto alle P.A.:** sconto sul Valore nominale del Buono pasto, espresso in percentuale, che il Fornitore aggiudicatario riconoscerà all'Amministrazione Contraente, per ogni Buono pasto acquistato;
- 21) **Importo della fornitura:** l'importo (espresso in Euro) della fornitura oggetto dei singoli Ordini d'acquisto. L'Importo della fornitura è calcolato moltiplicando il numero dei Buoni pasto richiesti per il Valore aggiudicato. All'importo così determinato in sede di fatturazione sarà applicata l'IVA ai sensi di legge;
- 22) **Rappresentante del titolare dell'esercizio:** i soggetti muniti dei poteri di rappresentanza ai sensi dell'art. 1387 c.c. e quelli indicati negli artt. 2203-2213 del c.c. (istitori, procuratori, commessi agli affari e alle vendite);
- 23) **Termine massimo di pagamento agli Esercenti:** l'indicazione del termine massimo di pagamento entro il quale la società di emissione dei Buoni pasto s'impegna ad effettuare il pagamento degli importi dovuti ai titolari degli Esercizi;
- 24) **Ordine diretto di acquisto (o anche "Ordine di acquisto"):** il documento, comprensivo degli eventuali allegati, con il quale le Amministrazioni Contraenti, attraverso le Unità Ordinanti e con le modalità di seguito previste, manifestano la loro volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione dei servizi e/o forniture richiesti nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica del Fornitore nonché alle condizioni economiche fissate dal Fornitore medesimo nell'Offerta Economica.



### ***1.2. Oggetto dell'appalto***

Il presente Capitolato ha ad oggetto la disciplina della fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni pasto cartacei (Buono pasto a valore o Buono pasto parametrico), di qualsiasi valore nominale, da erogarsi in favore delle singole Amministrazioni Contraenti e delle loro Unità Approvvigionanti.

Il Valore nominale dei Buoni pasto, che sarà indicato dalle singole Amministrazioni Contraenti, rappresenta l'importo massimo spendibile presso gli Esercizi convenzionati.

Nel servizio sostitutivo di mensa, di cui al presente Capitolato, sono comprese tutte le attività connesse allo svolgimento del servizio medesimo, così come regolamentate oltre che dal presente Capitolato anche dalla Convenzione e dal Disciplinare di gara.

L'erogazione del servizio dovrà avvenire, mediante una rete di Esercizi convenzionati con il Fornitore, dietro presentazione di Buoni pasto cartacei.

Le caratteristiche della rete di Esercizi convenzionati di cui al punto precedente (con particolare riferimento alla composizione della rete ed ai parametri: numero di Esercizi convenzionati per soggetto avente diritto al pasto e distanza degli esercizi dalle Sedi di utilizzo dell'Amministrazione, nonché numerosità degli Esercizi convenzionati), sono quelle riportate nel presente Capitolato al Capitolo 5.

Le Amministrazioni Contraenti potranno ordinare Buoni pasto di qualsiasi Valore nominale. Il prezzo del servizio richiesto (Buono pasto a "valore" o "parametrico") si calcolerà moltiplicando il "Valore aggiudicato" (*rif. par.1.1 punto 18*) per il numero dei Buoni pasto richiesti. All'Importo così determinato si applicherà l'IVA ai sensi di legge (*rif. par. 1.1 punto 20*).

Qualora le Amministrazioni necessitassero della fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante **buoni pasto elettronici** potranno valutare l'opportunità di aderire alle limitate iniziative di sperimentazione prevista e disciplinata - nelle modalità e nei termini di realizzazione - al paragrafo 6.6. del presente Capitolato Tecnico, ovvero di avviare autonome procedure di approvvigionamento nelle more dell'attivazione di specifiche iniziative Consip avente ad oggetto il servizio sostitutivo di mensa mediante buono pasto elettronico.

### ***1.3. Importi e quantitativi della Convenzione***

Il Fornitore si obbliga ad assicurare l'erogazione del servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni pasto (a valore o parametrico) alle Amministrazioni Contraenti e per loro alle Unità Ordinanti (che



emettono Ordini d'acquisto) e alle Unità Approvvigionanti (che emettono Richieste di Approvvigionamento), nella quantità e nel Taglio dalle stesse richieste, fino al raggiungimento degli importi massimi di seguito indicati, calcolati sull'intera durata della Convenzione:

Lotto	Importo in milioni di €, IVA esclusa	Numero Buoni pasto	Regioni
Lotto 1	183	61.000.000	<i>Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Lombardia</i>
Lotto 2	130	43.333.333	<i>Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia-Romagna, Toscana</i>
Lotto 3	205	68.333.333	<i>Lazio</i>
Lotto 4	95	31.666.667	<i>Umbria, Abruzzo, Marche, Puglia</i>
Lotto 5	155	51.666.667	<i>Campania, Molise</i>
Lotto 6	139	46.333.333	<i>Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna</i>
Lotto 7	93	31.000.000	<i>Lotto accessorio, costituito da tutte le regioni presenti sul territorio nazionale</i>
<b>Totale</b>	<b>1.000</b>	<b>333.333.333</b>	

I quantitativi di Buoni pasto sono stati calcolati dividendo gli importi massimi indicati in Tabella per il Valore nominale dei Buoni pasto pari ad euro 3,00 (tre/00), al netto dei decimali.

Ai fini della verifica dell'esaurimento della Convenzione si terrà conto degli importi massimi previsti per ciascun Lotto, indipendentemente dalla circostanza che siano esauriti anche i quantitativi massimi del Lotto medesimo. In merito alla predetta verifica si dovrà inoltre tener conto dell'Importo delle forniture richieste tramite gli Ordini d'acquisto (rif. par.1.5 "Importi dei singoli Contratti di fornitura").

Con specifico riferimento al Lotto 7 (Lotto accessorio) si precisa che:

1. man mano che si esauriranno i Lotti ed a partire dalle date di esaurimento di ciascuno di essi, le Amministrazioni Contraenti potranno emettere Ordini d'acquisto sulla Convenzione del Lotto 7 (Lotto accessorio), esclusivamente per la/e regione/i del Lotto esauritosi.





2. potranno emettere Ordini diretti di acquisto (o anche Ordini d'acquisto) esclusivamente quelle Amministrazioni:

- che avranno già emesso almeno un Ordine diretto di acquisto nel Lotto esauritosi (par.2.2.4 "Ricezione e verifica della validità dell'Ordine diretto d'acquisto");
- le cui Sedi di utilizzo dei Buoni pasto siano ubicate nel territorio incluso nel Lotto geografico esauritosi.

Si precisa, altresì, che:

- Consip provvederà ad attivare il Lotto 7 (Lotto accessorio) solo ed esclusivamente all'esaurirsi di uno dei predetti Lotti geografici (1, 2, 3, 4, 5 e 6);
- la Convenzione relativa al Lotto accessorio sarà stipulata all'atto dell'aggiudicazione, ma la sua efficacia sarà sottoposta a condizione sospensiva ai sensi degli artt. 1353 e ss. del cod. civ., così come meglio descritto nel Disciplinare di gara.

#### ***1.4. Durata della Convenzione***

La Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla Data di Attivazione della stessa, indicata in Convenzione.

Nel periodo di efficacia della Convenzione, il Fornitore è obbligato a dare esecuzione agli Ordini d'acquisto ricevuti, nei limiti degli importi massimi fissati per ciascun Lotto.

La Convenzione si intenderà conclusa al sopraggiungere di una delle due condizioni che per prima si verifichi:

- emissione di Ordini d'acquisto per importi pari agli importi massimi previsti per ciascun Lotto, a prescindere dall'ammontare delle Richieste di Approvvigionamento emesse in attuazione degli Ordini d'acquisto.
- decorso del termine di 12 (dodici) mesi dalla Data di Attivazione della Convenzione.

Si precisa altresì che, con specifico riferimento al Lotto 7 (lotto accessorio), la Convenzione si intenderà conclusa, oltre al verificarsi delle due condizioni sopraindicate, anche nell'ipotesi in cui venga attivata da Consip una nuova convenzione per la fornitura di Buoni pasto.

Nel caso in cui l'importo degli Ordini d'acquisto emessi raggiunga, entro il termine di durata della Convenzione, eventualmente prorogato, l'importo massimo previsto per ciascun Lotto, la Consip S.p.A. potrà richiedere e il Fornitore ha l'obbligo di accettare, alle medesime condizioni della



Convenzione, un aumento degli importi massimi sopra indicati per ciascun lotto fino a concorrenza del sesto quinto, anche ai sensi del R.D. 2440/1923 e del settimo quinto, ai sensi dell'articolo 27 del DM 28 Ottobre 1985.

Nel caso in cui al decorso del termine di 12 (dodici) mesi dalla Data di Attivazione della Convenzione gli importi, eventualmente incrementati, non siano stati ancora esauriti, la Convenzione potrà essere prorogata, sempre su richiesta scritta della Consip da inviare al Fornitore con 20 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine indicato, fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi.

### ***1.5. Importi dei singoli Contratti di fornitura***

Le Amministrazioni Contraenti, e per loro le Unità Ordinanti, a seguito dell'emissione dell'Ordine diretto d'acquisto, stipulano un Contratto di fornitura.

Il Fornitore si obbliga, nei limiti degli importi massimi indicati per ciascun Lotto e fino al raggiungimento dei medesimi (verificandone la disponibilità), ad accettare Ordini d'acquisto, emessi nel periodo di efficacia della Convenzione ed aventi ad oggetto Buoni pasto di qualsiasi Valore nominale, per tutta la durata del singolo Contratto di fornitura.

Negli Ordini d'acquisto emessi dalle Unità Ordinanti dovrà essere indicato l'Importo della fornitura per l'intera durata del Contratto di fornitura.

Con riferimento al Lotto 7 (Lotto accessorio) si precisa, altresì, che:

- l'importo indicato in ciascun Ordine diretto d'acquisto, relativo al Lotto 7 (Lotto accessorio), non potrà eccedere il fabbisogno di quattro mesi di fornitura di Buoni pasto. Tale circostanza sarà oggetto di specifica dichiarazione dell'Amministrazione Contraente, all'atto dell'emissione dell'Ordine diretto d'acquisto;
- qualora l'Amministrazione Contraente intenda emettere un secondo Ordine diretto d'acquisto, sempre a valere sul Lotto 7, questo potrà essere emesso solo successivamente all'emissione dell'ultima Richiesta di Approvvigionamento relativa al primo Ordine diretto d'acquisto.

Le Amministrazioni Contraenti hanno poi la facoltà di richiedere, in relazione agli Ordini d'acquisto emessi, una diminuzione dell'ammontare dell'Importo della fornitura, fino alla concorrenza di un quinto dell'Importo stesso. Inoltre, indipendentemente da quanto testé rappresentato, l'importo della fornitura (di cui all'Ordine diretto d'Acquisto) potrà essere ridotto del tutto o in parte



unilateralmente dalle Amministrazioni Contraenti per mutamenti di carattere organizzativo (rif. art. 16, comma 2 delle Condizioni Generali).

A fronte di tali richieste di diminuzione dell'Importo della fornitura oggetto degli Ordini d'acquisto (richieste che dovranno essere effettuate mediante comunicazione formale sottoscritta dalla medesima Unità Ordinante e riportante il riferimento all'Ordine diretto d'acquisto), il Fornitore non potrà avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti.

L'Amministrazione Contraente procederà, quindi, ad effettuare la procedura di storno dei predetti importi, secondo le indicazioni riportate a sistema.

Il minore Importo della fornitura, oggetto degli Ordini d'acquisto, dovrà essere comunicato dal Fornitore alla Consip attraverso il flusso dati relativo agli storni (cfr. cap. 10 "Servizio di Reportistica e relativo allegato G "Reportistica").

Tale importo andrà ad incrementare l'importo massimo disponibile del relativo Lotto, fino a quando il massimale dello stesso non verrà dichiarato esaurito, e potrà essere utilizzato dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordini d'acquisto. Si precisa che, dopo che il massimale del Lotto sarà stato dichiarato esaurito, gli importi conseguenti ai predetti storni non potranno più essere utilizzati per l'emissione di nuovi Ordini d'acquisto.

#### ***1.6. Durata dei singoli Contratti di fornitura***

La durata del singolo Contratto di fornitura viene fissata dall'Unità Ordinante nell'Ordine diretto d'acquisto e deve essere ricompresa in un periodo che va da 1 (uno) mese a 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di emissione dell'Ordine diretto d'acquisto medesimo.

Nel periodo di validità ed efficacia della Convenzione, l'Unità Ordinante potrà emettere uno o più Ordini diretti d'acquisto; relativamente al Lotto 7 si rimanda alle limitazioni previste al precedente paragrafo 1.5.

Ogni Contratto di fornitura si intende concluso, anche prima della scadenza del periodo temporale fissato nell'Ordine diretto d'acquisto, al raggiungimento dell'Importo della Fornitura indicato nell'Ordine diretto d'acquisto medesimo. Come già previsto nel precedente paragrafo 1.5, si ribadisce che le Amministrazioni, anche in questo caso, hanno la possibilità di emettere un nuovo Ordine diretto d'acquisto, fatta salva la verifica, da parte del Fornitore, della disponibilità degli importi massimi previsti per ciascun Lotto.

Resta comunque inteso che, ricevuti gli Ordini d'acquisto nei limiti dell'importo massimo complessivo, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire il servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni



pasto ed i servizi connessi fino alla data prevista nell'Ordine diretto d'acquisto medesimo, anche se successiva alla scadenza della Convenzione.

### ***1.7. Responsabile del servizio***

Il Fornitore, all'atto della stipula della Convenzione, dovrà nominare:

- Un Responsabile del Servizio Generale;
- Un Responsabile del Servizio Regionale/Provinciale.

I Responsabili del Servizio Generale e Regionale/Provinciale così nominati saranno i referenti responsabili nei confronti della Consip, delle Amministrazioni Contraenti e/o delle Unità Ordinanti e/o Approvvigionanti e, quindi, avranno la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

Il Fornitore, all'atto della stipula della Convenzione, dovrà comunicare il nominativo e i relativi estremi (numero telefonico, numero di fax e indirizzo di posta elettronica) di detti Responsabili del Servizio. Il Fornitore s'impegna a comunicare tempestivamente a Consip eventuali modifiche dei nominativi precedentemente forniti.

## **2. Attivazione del servizio (Buono pasto a valore)**

Le Amministrazioni Contraenti, per usufruire del servizio sostitutivo di mensa tramite Buoni pasto, dovranno eseguire le attività di seguito descritte, nell'ordine e con le modalità di seguito riportate o che saranno in vigore successivamente all'attivazione della Convenzione:

- la registrazione e la successiva abilitazione al sistema Acquisti in Rete della Consip;
- l'Emissione dell'Ordine diretto d'acquisto di Buoni pasto, compilato ed inviato attraverso il sistema (all. A I e II parte);
- la compilazione ed invio del Modulo "Addendum all'Ordine diretto d'acquisto dei Buoni Pasto" (all. B);
- la compilazione ed invio del Modulo "Richiesta di Approvvigionamento della fornitura dei Buoni pasto Nominativi" (all. C) e/o "Richiesta di Approvvigionamento della fornitura dei Buoni pasto non Nominativi" (all. D).

### ***2.1. Registrazione ed abilitazione al sistema Acquisti in rete della Consip***

La Registrazione e successiva abilitazione da parte delle Amministrazioni Contraenti al sistema Acquisti in rete della Consip ([www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)) è l'atto propedeutico all'emissione dell'Ordine diretto d'acquisto in mancanza il Fornitore non potrà accettare gli Ordini stessi.

Il processo di registrazione è composto da 2 fasi distinte e successive:

---

Classificazione del documento: Consip Public



1. Registrazione Base (*chi sei*);
2. Abilitazione (*che fai*).

Il processo di registrazione è indicato nelle Condizioni Generali della Convenzione e sul Sito Consip ([www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)) e si conclude con la ricezione della e-mail di conferma dell'avvenuta abilitazione.

L'abilitazione come Punto Ordinante consente, ai soggetti autorizzati, di impegnare capitoli di spesa per conto delle Amministrazioni, di identificarsi come utenti del servizio. A seguito dell'abilitazione, una volta effettuata l'autenticazione sul portale inserendo utente e password, è possibile inviare Ordini diretti d'acquisto.

## ***2.2. Ordine diretto d'acquisto***

### **2.2.1. Emissione dell'Ordine diretto d'acquisto**

Le Amministrazioni Contraenti, tramite le Unità Ordinanti, stipulano il Contratto di fornitura mediante l'emissione dell'Ordine diretto d'acquisto (o anche Ordine d'acquisto), nel quale possono indicare, tra l'altro, le persone delegate ad emettere le successive Richieste di Approvvigionamento (Unità Approvvigionanti/Punto Istruttore). Nel caso in cui l'Unità Ordinante autorizzi le Unità Approvvigionanti ad effettuare i singoli approvvigionamenti dei Buoni pasto, deve indicare nell'Ordine diretto di acquisto le persone delegate ad emettere le successive Richieste di Approvvigionamento.

Nel caso di variazione (nel periodo di efficacia dell'Ordine diretto d'acquisto) del nominativo della persona delegata ad emettere le Richieste di Approvvigionamento, l'Unità Ordinante dovrà inviare al Fornitore formale comunicazione contenente, oltre al nominativo della nuova persona delegata, anche il riferimento all'Ordine diretto d'acquisto.

Qualora l'Unità Ordinante non deleghi alcuna persona ad emettere le successive Richieste di Approvvigionamento, sarà la stessa Unità Ordinante ad inviare le Richieste medesime (in questo caso l'Unità Ordinante/Punto Ordinante coincide con l'Unità Approvvigionante/Punto Istruttore).

### **2.2.2. Contenuto dell'Ordine diretto d'acquisto**

Il Contratto di fornitura rappresenta l'impegno di spesa che l'Amministrazione assume nei confronti del Fornitore nel periodo temporale definito nell'Ordine diretto d'acquisto (o anche Ordine



d'acquisto). Tale impegno di spesa potrà subire variazioni in diminuzione secondo quanto stabilito al paragrafo 1.5 "Importi dei singoli Contratti di Fornitura".

L'Ordine diretto d'acquisto viene generato dal Sistema in formato .pdf. Inoltre, attraverso specifica applicazione Web, il Fornitore potrà acquisire direttamente i dati contenuti nel predetto Ordine di acquisto anche in formato XML. Si rammenta che all'Ordine diretto d'acquisto potranno essere allegati anche ulteriori file. Al Fornitore saranno fornite comunque tutte le informazioni necessarie alla configurazione del sistema gestionale. Resta inteso che lo sviluppo delle funzioni per la ricezione e l'elaborazione dei dati così ricevuti saranno a carico del Fornitore.

L'Ordine diretto d'acquisto conterrà, tra le altre, le seguenti indicazioni:

- i riferimenti del Lotto e del relativo Fornitore;
- il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello della Convenzione;
- i riferimenti dell'Amministrazione Contraente;
- i riferimenti del soggetto autorizzato all'emissione dell'Ordine diretto d'acquisto (Unità Ordinante/Punto Ordinante);
- i riferimenti, eventuali, della/e persona/e delegata/e ad emettere le Richieste di Approvvigionamento (Unità Approvvigionanti/Punto Istruttore - rif. par. 2.2.1 "Emissione dell'Ordine diretto di acquisto");
- i riferimenti del soggetto Responsabile del Procedimento Amministrativo, nominato ai sensi dell'art.10 del D.lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i. e del d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
- il valore nominale del Buono pasto che s'intende acquistare;
- l'importo e il quantitativo della fornitura (rif. par.1.5 "Importi dei singoli Contratti di fornitura");
- la durata della fornitura/Contratto di fornitura (rif. par.1.6 "Durata dei singoli Contratti di fornitura");
- la tipologia di servizio richiesta (Buono pasto a "valore" o Buono pasto "parametrico").

A riguardo si precisa che:

1. CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello della Convenzione. Nell'Ordine diretto di acquisto l'Amministrazione Contraente deve riportare il CIG derivato. Considerato però che tale CIG rileva principalmente ai fini del pagamento (come da normativa di riferimento e dalla determina AVCP n.8/2010), nel caso in cui l'Amministrazione Contraente fosse impossibilitata ad ottenere il CIG derivato dall'A.N.A.C. (già Autorità di Vigilanza per i contratti



pubblici di lavori, servizi e forniture) in tempi compatibili con l'esigenza di invio dell'Ordine diretto d'acquisto, la mancata indicazione del CIG "derivato" nell'Ordine diretto d'acquisto non potrà costituire motivo ostativo all'accettazione e al perfezionamento dell'Ordine diretto di acquisto, a condizione che l'Amministrazione Contraente si impegni verso il Fornitore a comunicare detto codice tempestivamente al fine di consentire il suo inserimento nella fattura. Pertanto, senza la comunicazione da parte dell'Amministrazione del predetto CIG derivato, il Fornitore non potrà accettare Richieste di approvvigionamento, in quanto impossibilitato a compilare correttamente la fattura per l'Amministrazione Contraente.

2. Valore nominale. Con ciascun Ordine diretto d'acquisto potrà essere richiesto un solo Valore nominale di Buono pasto. Qualora le Amministrazioni Contraenti abbiano necessità di richiedere la fornitura di Buoni pasto di Valori nominali differenti, dovranno emettere diversi Ordini d'acquisto, uno per ciascun importo di Valore nominale che intendano richiedere.

Nel caso in cui un'Amministrazione Contraente, nel periodo in cui è attivo un Ordine diretto d'acquisto, disponga una variazione del Valore nominale del proprio Buono pasto, può richiedere al Fornitore di modificare il Valore nominale relativo allo specifico Ordine diretto d'acquisto, mantenendo invariato il valore complessivo dell'importo della fornitura. In tale fattispecie l'Amministrazione Contraente dovrà comunicare al Fornitore l'avvenuta modifica del Valore nominale del proprio Buono pasto e di voler gestire tale modifica all'interno dell'Ordine diretto d'acquisto già emesso nei confronti del Fornitore. Relativamente poi ai casi in cui tale disposizione abbia valore retroattivo e quindi l'Amministrazione abbia la necessità di acquistare una tantum un quantitativo di Buoni pasto di Valore nominale pari alla differenza fra il nuovo Valore nominale e quello precedente, se la Convenzione è ancora attiva, l'Amministrazione emetterà un nuovo Ordine diretto d'acquisto; viceversa, se la Convenzione è esaurita/scaduta (e quindi non sia possibile emettere un nuovo Ordine diretto d'acquisto) l'Amministrazione Contraente può emettere una Richiesta di Approvvigionamento a valere sul medesimo Ordine diretto d'acquisto. In quest'ultimo caso, quindi, a valere sul medesimo Ordine diretto d'acquisto si può emettere una Richiesta di Approvvigionamento per la suddetta differenza e successive Richieste di Approvvigionamento con il nuovo Valore nominale, il tutto sempre nei limiti del valore complessivo dell'importo della fornitura.



3. Importo della fornitura. Ai fini della compilazione dell'Ordine diretto d'acquisto l'importo della fornitura sarà calcolato moltiplicando il numero dei Buoni richiesti per il Valore aggiudicato (cfr. paragrafo 1.1 "Definizioni", punto 18).

A titolo esemplificativo, si ipotizzino i seguenti elementi:

- valore nominale del Buono pasto pari a 7,00 euro;
- sconto offerto dal Fornitore pari a 13,50%;
- numero di Buoni pasto che l'Amministrazione vuole acquistare pari a 100 Buoni pasto.

Il calcolo dell'Importo della fornitura (IVA esclusa) sarà:

- Valore aggiudicato (Valore nominale - sconto):  $7,00 - 13,50\% = 6,055$  euro. Tale valore, arrotondato alla seconda cifra decimale, sarà di euro 6,06.
- Importo della fornitura (numero di Buoni pasto x Valore aggiudicato):  $100$  (numero di Buoni pasto) x  $6,06$  (valore aggiudicato arrotondato) =  $606,00$  euro (importo della fornitura). In sede di fatturazione il Fornitore, all'importo della fornitura così determinato, applicherà l'IVA ai sensi di legge.

#### **2.2.3. Invio dell'Ordine diretto d'acquisto**

L'Amministrazione Contraente deve trasmettere l'Ordine diretto d'acquisto esclusivamente al Fornitore aggiudicatario del Lotto in cui sono ubicate la/e Sede/i di utilizzo dei Buoni pasto.

Le modalità di emissione e l'efficacia dell'Ordine diretto d'acquisto sono disciplinate nelle Condizioni Generali della Convenzione.

Come meglio precisato nelle predette Condizioni Generali della Convenzione, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di revocare l'Ordine entro 1 (uno) giorno lavorativo dall'invio dell'Ordine stesso.

Trascorso il predetto termine, l'Ordine diretto d'acquisto è irrevocabile anche per l'Amministrazione Contraente e il Fornitore potrà dare esecuzione completa ai servizi richiesti.

Gli Ordini diretti d'acquisto divenuti irrevocabili saranno consultabili da Consip sia attraverso il sistema delle convenzioni che attraverso specifiche richieste al Fornitore da esperirsi entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta.

#### **2.2.4. Ricezione e verifica della validità dell'Ordine diretto d'acquisto**

Appena ricevuto l'Ordine diretto d'acquisto, il Fornitore deve verificare:

- che l'Ordine diretto di acquisto sia compilato correttamente;





- che sussista la disponibilità nel Lotto dell'importo richiesto (vale a dire che non siano già stati emessi Ordini diretti d'acquisto per un importo pari all'importo massimo del Lotto, eventualmente incrementato ai sensi del paragrafo 1.4);
- che l'Amministrazione - esclusivamente per il Lotto 7 - abbia dichiarato di aver già emesso un Ordine diretto d'acquisto nel Lotto esauritosi (rif. par.1.3);
- che l'Amministrazione - esclusivamente per il Lotto 7 - abbia dichiarato che l'Ordine diretto d'acquisto del Lotto 7 non eccede il fabbisogno di 4 mesi di fornitura;
- che l'Amministrazione - esclusivamente per il Lotto 7 - abbia dichiarato, nel caso di secondo Ordine diretto d'acquisto, che il nuovo Ordine diretto d'Acquisto è stato emesso successivamente all'ultima Richiesta di approvvigionamento emessa sul precedente Ordine diretto d'acquisto del Lotto accessorio esauritosi.

L'Ordine diretto d'acquisto di ciascuna Unità Ordinante sarà considerato valido se la sua emissione è stata preceduta dalla verifica da parte del Fornitore della sussistenza dei necessari poteri in capo all'Unità Ordinante. A tal fine il Fornitore potrà richiedere all'Amministrazione un'apposita certificazione (anche in via telematica) ovvero una dichiarazione di autocertificazione resa dalla stessa Unità Ordinante e trasmessa al Fornitore, come meglio indicato nelle Condizioni Generali della Convenzione.

#### **2.2.5. Accettazione/Rifiuto dell'Ordine diretto d'acquisto**

Verificata la validità dell'Ordine diretto d'acquisto, il Fornitore, come meglio precisato nelle Condizioni Generali della Convenzione, dovrà, entro due giorni lavorativi dalla ricezione dell'Ordine diretto d'acquisto:

- a) comunicare all'Unità Ordinante, attraverso il Sistema, l'accettazione dell'Ordine diretto d'acquisto mediante l'invio della comunicazione di riscontro, riportante il numero progressivo assegnato dal Sistema all'Ordine, nonché un numero di codice per ciascuna Unità approvvigionante eventualmente delegata dall'Unità Ordinate ad effettuare le successive Richieste di approvvigionamento. In questo caso il Fornitore potrà contattare le Unità Approvvigionanti per l'invio dell'Addendum all'Ordine diretto d'acquisto (descritto nel paragrafo successivo) qualora questo non sia stato già allegato all'Ordine stesso. Si precisa che, in tutti i casi in cui l'Ordine diretto d'acquisto accettato venga successivamente sospeso dal Fornitore per cause dipendenti dall'Amministrazione, le



comunicazioni intercorrenti tra le parti avverranno al di fuori del Sistema, fatto salvo eventuali successivi storni (rif.par.1.5).

- b) Comunicare, attraverso il Sistema, all'Unità Ordinante, l'impossibilità di dare esecuzione all'Ordine non valido/non conforme, spiegandone le ragioni del rifiuto.

### ***2.3. Addendum all'ordine diretto d'acquisto***

Le Amministrazioni che intendono utilizzare la Convenzione dovranno inviare al Fornitore, mediante le Unità Ordinanti o Approvvigionanti, un apposito Addendum all'Ordine diretto d'acquisto (Allegato B: Modulo "Addendum all'Ordine diretto d'acquisto dei Buoni pasto").

L'Addendum all'Ordine diretto d'acquisto dovrà essere inviato al Fornitore contestualmente o successivamente all'invio dell'Ordine diretto d'acquisto, ed, in ogni caso, precedentemente o contestualmente all'invio della prima Richiesta di Approvvigionamento (rif. par. 2.3 e 2.4).

Nel caso in cui nell'Ordine diretto d'acquisto siano state indicate più Unità Approvvigionanti, ciascuna di esse dovrà emettere un Addendum all'Ordine diretto d'acquisto.

L'Addendum all'Ordine diretto d'acquisto deve riportare il riferimento sia all'Ordine diretto d'acquisto (es. numero di protocollo - data del protocollo - numero progressivo dell'ordine diretto d'acquisto) che all'Unità Approvvigionante (Direzione/Dipartimento/altro) indicata nell'Ordine diretto d'acquisto medesimo.

Nell'Addendum devono essere indicati, tra l'altro, il numero dei soggetti aventi diritto al Buono pasto, le sedi di utilizzo dei Buoni pasto, nonché i riferimenti per la fatturazione.

Il Fornitore dovrà trasmettere alle Amministrazioni la fattura esclusivamente in forma elettronica. Si precisa che, per i soggetti non obbligati al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 52 e dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, rimane la possibilità di trasmettere le fatture a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordine di acquisto ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). A tale scopo le Amministrazioni devono indicare nell'Addendum all'Ordine diretto d'acquisto il Codice Univoco dell'Ufficio destinatario della fattura elettronica (vedasi sul punto nota 4 e 5). Eventuali variazioni delle informazioni contenute nell'Addendum all'Ordine diretto d'acquisto e, in particolare, delle Sedi di utilizzo, dovranno essere immediatamente comunicate al Fornitore mediante invio di una versione aggiornata dell'Addendum all'Ordine diretto d'acquisto, con le medesime modalità di cui sopra.



#### ***2.4. Richiesta di approvvigionamento***

La richiesta di consegna dei Buoni pasto sarà effettuata mediante invio al Fornitore delle Richieste di Approvvigionamento.

Tali Richieste di Approvvigionamento saranno emesse su supporto cartaceo/informatico (Sw del Fornitore off line o on line attraverso sito Internet) e trasmesse al Fornitore nelle vie tradizionali (corriere, fax, etc..) ovvero attraverso tecnologia informatica (ad es. casella di posta elettronica, Internet, etc.), per mezzo del sistema Acquisti in rete della Consip, o altro mezzo - anche elettronico - ritenuto idoneo e comunque disciplinato dalla normativa vigente o che dovesse entrare in vigore con particolare riferimento a quella applicabile alle Amministrazioni Pubbliche.

L'Amministrazione Contraente e/o l'Unità Approvvigionante hanno la facoltà, da esercitarsi entro 1 (uno) giorno lavorativo dall'invio e/o dalla trasmissione della Richiesta di Approvvigionamento, di revocare la Richiesta di Approvvigionamento stessa, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l'invio, fermo restando che, in caso di invio della Richiesta di Approvvigionamento per posta, l'Amministrazione Contraente e/o l'Unità Approvvigionante hanno la facoltà di revocare la predetta Richiesta di Approvvigionamento con comunicazione da inviare a mezzo fax entro 1 (uno) giorno lavorativo dall'invio della stessa. Trascorso il predetto termine, la Richiesta di approvvigionamento è irrevocabile anche per l'Amministrazione Contraente e le Unità Approvvigionanti. In tal caso, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa ai servizi richiesti.

Qualora venga richiesto dalla Consip, il Fornitore ha l'obbligo di dare riscontro alla Consip stessa anche per via telematica, entro il successivo giorno lavorativo, di ciascuna Richiesta di approvvigionamento divenuta irrevocabile.

##### **2.4.1. Emissione ed invio della Richiesta di Approvvigionamento off-line**

Il Fornitore si obbliga a mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e/o delle Unità Approvvigionanti (entro 15 giorni lavorativi dalla stipula della Convenzione stessa) una casella di posta elettronica per l'invio dei file relativi alle Richieste di Approvvigionamento.

Il Fornitore si obbliga altresì a mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e/o delle Unità Approvvigionanti (entro due mesi dalla stipula della Convenzione) un apposito software in grado di gestire su file le Richieste di Approvvigionamento con specifiche funzionalità (inserimento e aggiornamento dei nominativi dei dipendenti, delle relative presenze e del numero dei Buoni pasto, etc..). Si precisa che il caricamento dei dati relativi all'Ordine diretto d'acquisto (Codice cliente - Numero progressivo dell'Ordine diretto d'acquisto - Importo dell'ordine) nel Software non sarà onere del Fornitore, ma dell'Amministrazione Contraente e/o dell'Unità Approvvigionante.



Il Fornitore dovrà fornire alle Amministrazioni Contraenti e/o alle Unità Approvvigionanti la struttura/specifica dei file, compatibile con le esigenze delle Amministrazioni stesse, che permettono il trasferimento in automatico, attraverso i sistemi di gestione del personale, delle Richieste di Approvvigionamento. L'invio del file alla casella di posta elettronica dovrà essere seguito da apposito messaggio di conferma da parte del Fornitore.

#### **2.4.2. Emissione ed invio della Richiesta di Approvvigionamento on-line**

Le Richieste di Approvvigionamento gestite on line (attraverso sito internet) potranno essere veicolate attraverso un'apposita sezione del sito che il Fornitore dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e/o delle Unità Approvvigionanti. Per le Amministrazioni Contraenti e/o Unità Approvvigionanti che utilizzeranno la modalità di gestione delle Richieste di Approvvigionamento on line il Fornitore metterà a disposizione una funzionalità che preveda il monitoraggio delle Richieste di Approvvigionamento per la verifica della corrispondenza degli importi e dei quantitativi a quelli indicati nell'Ordine diretto d'acquisto a cui si riferiscono (previo inserimento dei dati di riferimento dell'Ordine diretto d'acquisto, da parte del Fornitore medesimo). La Consip per parte sua potrà richiedere al Fornitore, con le modalità definite nella richiesta medesima, di dare notizia circa le Richieste di Approvvigionamento ricevute on line. Inoltre il sito internet per la gestione elettronica delle Richieste di Approvvigionamento dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- a) garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni trattate;
- b) permettere l'inserimento, l'aggiornamento e l'invio dei dati relativi alle Richieste di Approvvigionamento;
- c) permettere di controllare lo storico delle Richieste di Approvvigionamento e lo status delle Richieste stesse;
- d) gestire il modulo Richiesta di Approvvigionamento come stabilito in Convenzione;
- e) consultare gli elenchi degli Esercizi rientranti nel Lotto di riferimento;
- f) prevedere la possibilità di scambio dati con i sistemi preesistenti delle Amministrazioni Contraenti/Unità Approvvigionanti;
- g) quant'altro venga indicato dalla Consip e concordato in sede di stipula della Convenzione con il Fornitore.

Il Fornitore si obbliga a garantire la gestione on - line delle Richieste di Approvvigionamento, mediante sito internet, entro quattro mesi dalla stipula della Convenzione medesima, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.



#### **2.4.3. Contenuto della Richiesta di approvvigionamento**

La Richiesta di Approvvigionamento deve contenere, tra le altre, le seguenti indicazioni :

- i riferimenti del soggetto delegato all'emissione della Richiesta di Approvvigionamento (Unità Approvvigionante);
- l'Ordine diretto d'acquisto a cui tale Richiesta di Approvvigionamento fa riferimento (in particolare: il numero di protocollo e la data in cui è stato inviato l'Ordine diretto d'acquisto, nonché il numero progressivo dell'Ordine diretto d'acquisto assegnato dal Sistema);
- i quantitativi di Buoni pasto da consegnare;
- i riferimenti per la consegna (Indirizzo di consegna, etc.);
- il dettaglio della fornitura.

#### **2.4.4. Ricezione e verifica della validità della Richiesta di Approvvigionamento**

Appena ricevuta la Richiesta di Approvvigionamento, il Fornitore dovrà verificare che:

1. la Richiesta di Approvvigionamento sia compilata correttamente in ogni sua parte;
2. la Richiesta di approvvigionamento provenga da una Unità Approvvigionante presente nell'Ordine diretto d'acquisto a cui la Richiesta di Approvvigionamento si riferisce;
3. l'Amministrazione Contraente o l'Unità Approvvigionante abbiano inviato l'Addendum all'Ordine diretto d'acquisto compilato correttamente ed in ogni sua parte;
4. nell'Addendum all'Ordine diretto d'acquisto siano indicate la/e sede/i di utilizzo dei Buoni pasto, nonché il numero dei soggetti aventi diritto al Buono pasto per singola Sede di utilizzo;
5. le Sedi di utilizzo dei Buoni pasto indicate nell'Addendum all'Ordine diretto d'acquisto siano ubicate nel territorio incluso nel Lotto geografico interessato.

#### **2.4.5. Accettazione/Rifiuto della Richiesta di Approvvigionamento**

- (a) Qualora la Richiesta di Approvvigionamento non sia redatta in conformità alle prescrizioni del presente Capitolato, la stessa non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione. Quest'ultimo, tuttavia, dovrà, entro due (2) giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta di Approvvigionamento stessa, darne tempestiva comunicazione (a mezzo fax o altro preventivamente convenuto dalle parti) all'Unità Ordinante o Approvvigionante, al fine di consentire alle stesse l'emissione di una nuova Richiesta di Approvvigionamento, secondo le indicazioni sopra riportate.



- (b) Qualora la Richiesta di Approvvigionamento sia redatta in conformità alle prescrizioni del presente Capitolato, la stessa sarà valida e il Fornitore dovrà, entro due (2) giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta di Approvvigionamento stessa, formalizzare (a mezzo fax o altro mezzo preventivamente convenuto dalle parti) l'accettazione della Richiesta di Approvvigionamento mediante l'invio della comunicazione di riscontro all'Unità Ordinante o all'Unità Approvvigionante riportante il numero progressivo assegnato alla Richiesta di Approvvigionamento e la data di ricevimento della Richiesta di Approvvigionamento medesima.

### *2.5. Consegna dei Buoni pasto*

Il Fornitore provvederà a consegnare a ciascuna Unità Approvvigionante il numero di Buoni pasto del Valore nominale indicato nella Richiesta di Approvvigionamento. La consegna dei Buoni pasto sarà effettuata nei luoghi indicati nella Richiesta di Approvvigionamento stessa. Sarà cura dell'Unità Approvvigionante comunicare al Fornitore, in tempo utile, eventuali variazioni di destinazione.

La consegna dovrà essere effettuata entro i seguenti termini, pena l'applicazione delle penali previste dal Capitolo 11:

- in caso di prima Richiesta di Approvvigionamento, entro venti (20) giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta medesima,
- nel caso di prima Richiesta di Approvvigionamento avente ad oggetto Buoni pasto parametrali, tale termine si intende prorogato fino a sessanta (60) giorni lavorativi,
- nel caso di Richieste di Approvvigionamento successive alla prima, entro dieci (10) giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta stessa,
- nel caso di Richieste di Approvvigionamento riferite a Buoni pasto resi, entro quarantacinque (45) giorni lavorativi dalla ricezione dei Buoni pasto resi da parte del Fornitore. Si precisa che detti Buoni pasto dovranno essere inviati con le modalità descritte al successivo capitolo 4 "Caratteristiche dei Buoni pasto".

All'atto della consegna, nel caso in cui un'Amministrazione Contraente riscontri qualsivoglia manomissione del plico ricevuto ovvero un quantitativo dei Buoni pasto inferiore a quello richiesto, dovrà comunicare tempestivamente tale evidenza al Fornitore.



### 3. Attivazione del servizio (Buono pasto parametrico)

Le Amministrazioni Contraenti, per usufruire del servizio sostitutivo di mensa tramite Buoni pasto parametrici, dovranno eseguire le attività di seguito indicate, nell'ordine in cui sono riportate e con le modalità di seguito descritte, così come eventualmente modificate successivamente all'attivazione della Convenzione:

- Registrazione e successiva abilitazione al sistema Acquisti in Rete della Consip.
- Verifica della congruità della composizione del pasto rispetto al Valore nominale del Buono pasto attraverso la compilazione ed invio del Modulo "Composizione del pasto" (All. E).
- Emissione ed invio del Modulo "Ordine diretto d'acquisto di Buoni Pasto parametrici" compilato ed inviato attraverso il sistema.
- Compilazione ed invio del Modulo "Addendum all'Ordine diretto d'acquisto" (All. B).
- Compilazione ed invio del Modulo "Richiesta di Approvvigionamento della fornitura dei Buoni pasto Nominativi" (All. C) e/o "Richiesta di Approvvigionamento della fornitura dei Buoni pasto non Nominativi" (All. D).
- Presentazione delle Dichiarazioni di impegno che il Fornitore dovrà far sottoscrivere ai titolari degli Esercizi Convenzionati presso i quali sarà possibile spendere i Buoni pasto parametrici, in conformità al Modulo "Dichiarazione d'impegno pasto parametrico" (All. F).

#### *3.1. Registrazione al sistema Acquisti in Rete della Consip*

Per la registrazione, da parte delle Amministrazioni Contraenti, al sistema Acquisti in Rete della Consip ([www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)) si rinvia a quanto previsto al par. 2.1 del presente Capitolato.

#### *3.2. Verifica congruità della composizione del pasto*

L'Unità Ordinante che richiede un Buono pasto parametrico contatterà il Fornitore per verificare con questi la congruità della composizione del pasto rispetto al valore nominale del Buono pasto, prima di inviare l'Ordine diretto d'acquisto.

La composizione del pasto (tipologia delle portate richieste) deve essere tale per cui sussista proporzionalità tra il Valore nominale del Buono pasto richiesto e il valore complessivo riferito alla tipologia delle portate (es. "primo e secondo", oppure "secondo e contorno", oppure "primo, secondo, contorno, frutta, pane e bevanda", oppure altra composizione).

Il Fornitore è tenuto a convenzionare Esercizi che permettano la scelta tra almeno due alternative per ogni portata (cd. menù a struttura variabile).



E' previsto che il Fornitore - nella fase del convenzionamento degli Esercizi - pur rispettando la composizione del pasto fatta dall'Unità Ordinante nel Modulo "Composizione del pasto" (All. "E"), preveda eventuali limitazioni nella scelta delle preparazioni gastronomiche (cd. pietanze, es. pasta al tonno vs spaghetti con l'astice, ecc.), coerenti con il valore economico delle stesse, con riferimento al Valore nominale del Buono pasto.

Le pietanze individuate dal titolare dell'Esercizio convenzionato saranno allegate alla "Dichiarazione di Impegno" (Modulo F) descritta di seguito.

Verificata la congruità della composizione del pasto rispetto al Valore nominale del Buono pasto, l'Amministrazione Contraente compilerà il Modulo "Composizione del pasto" (All. "E") che verrà trasmesso al Fornitore unitamente all'Ordine diretto d'acquisto Buono pasto Parametrico.

### ***3.3. Ordine diretto d'acquisto***

L'Amministrazione che decida di approvvigionarsi del Buono pasto parametrico, dovrà emettere - attraverso la propria Unità Ordinante - l'Ordine diretto d'acquisto di Buono pasto Parametrico ed inviarlo (attraverso il sistema) al Fornitore, insieme alle specifiche della composizione del pasto (Modulo "Composizione del pasto" All. E), nonché all'Addendum all'Ordine diretto d'acquisto (Modulo allegato B al presente Capitolato Tecnico).

Nel caso in cui il Fornitore contesti la congruità della selezione delle pietanze operate da una specifica Amministrazione rispetto al Valore nominale del Buono pasto a loro disposizione, dovrà non accettare l'Ordine diretto d'acquisto di Buono pasto Parametrico e darne immediata comunicazione scritta, anche a mezzo fax, all'Unità Ordinante.

E' obbligo del Fornitore dimostrare le motivazioni della non accettazione di un Ordine diretto d'acquisto di Buono pasto Parametrico, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dell'Ordine, mettendo a disposizione dell'Unità Ordinante, a cui è stato rifiutato l'Ordine, l'elenco (secondo il facsimile della Tabella D presente nell'Allegato 2 al presente Capitolato tecnico) degli Esercizi contattati dal Fornitore, che hanno rifiutato il convenzionamento. Il numero di Esercizi che deve essere contattato dal Fornitore deve essere almeno pari a due ogni 50 soggetti aventi diritto al pasto.

L'Unità Ordinante una volta ricevuto l'elenco degli Esercizi dal quale si evince l'impossibilità della richiesta così come era stata formalizzata nel modulo "Composizione del pasto" (All. "E"), può operare nei seguenti modi:

- segnalare al Fornitore i riferimenti degli Esercizi in grado di soddisfare la loro richiesta;





- modificare la composizione del pasto ed inviare nuovamente al Fornitore l'Ordine diretto d'acquisto di Buono pasto Parametrato e le specifiche della composizione del pasto (attraverso la compilazione del modulo "Composizione del pasto" - All. "E").

Relativamente al contenuto dell'Ordine diretto d'acquisto, si rinvia a quanto previsto nel par. 2.2.2.

### ***3.4. Addendum all'Ordine diretto d'acquisto***

Relativamente al contenuto e alla disciplina dell'Addendum all'Ordine diretto d'acquisto, si rinvia a quanto previsto nel par. 2.3. Si precisa che, così come riportato al paragrafo 3.3 precedente, tale modulo dovrà essere inviato contestualmente all'invio dell'Ordine diretto d'acquisto.

### ***3.5. Richiesta di approvvigionamento***

Relativamente al contenuto e alla disciplina della Richiesta di Approvvigionamento, si rinvia a quanto previsto nel par. 2.4..

### ***3.6. Dichiarazioni di impegno degli Esercizi convenzionati***

Le pietanze individuate dal titolare dell'Esercizio convenzionato saranno allegate al Modulo "Dichiarazione di Impegno" (All.F), che il Fornitore dovrà far sottoscrivere dai titolari degli Esercizi convenzionati per la fornitura del Buono pasto parametrato. Copia delle Dichiarazioni d'impegno, debitamente compilate e firmate dai titolari degli Esercizi convenzionati, saranno consegnate dal Fornitore alle Amministrazioni Contraenti, insieme all'elenco degli Esercizi convenzionati (entro 60 giorni lavorativi dalla ricezione della prima Richiesta di Approvvigionamento).

## **4. Caratteristiche dei Buoni pasto**

I Buoni pasto possono avere qualsiasi valore nominale secondo quanto richiesto dalle Amministrazioni Contraenti. Essi dovranno possedere, ai sensi del comma 6, dell'art. 285 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, caratteristiche tali da renderne difficile la falsificazione e garantire la tracciabilità del Buono pasto stesso.

I Buoni pasto, anche ai sensi dell'art. 285 comma 5 del menzionato Regolamento, dovranno riportare le seguenti indicazioni:

- a) i riferimenti, sul fronte del buono, a codesto appalto: "Consip BP7";



- b) il codice fiscale o la ragione sociale dell'Amministrazione Contraente;
- c) la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione (*in caso di R.T.I. di tutte le imprese costituenti il raggruppamento e in caso di Consorzio, di tutte le imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio si è aggiudicato il Lotto*);
- d) il valore facciale espresso in valuta corrente;
- e) il termine temporale di utilizzo e cioè la scadenza per la spendibilità del Buono pasto, da parte degli utenti (cfr. par. 4.1);
- f) l'indicazione del termine (non inferiore a sei mesi dalla scadenza per la spendibilità del Buono pasto, ai sensi dell'art. 285 comma 9 lett. e) del Regolamento richiamato) entro il quale l'esercente potrà validamente richiedere alla società di emissione il pagamento delle prestazioni effettuate;
- g) la Commissione / Sconto incondizionato (rif. 1.1. Definizioni, punto 4) che il Fornitore riconoscerà all'Esercente, non superiore a quella/o offerta/o in sede di gara. Tale informazione deve essere riportata sul fronte del Buono pasto;
- h) i termini massimi di pagamento agli Esercenti (rif. 1.1. Definizioni, punto 22), non superiori a quelli offerti in sede di gara. Tale informazione deve essere riportata sul fronte del Buono pasto;
- i) i riferimenti per l'invio della fattura da parte degli Esercenti convenzionati;
- j) uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma dell'utilizzatore e del timbro dell'Esercizio convenzionato presso il quale il Buono pasto viene utilizzato;
- k) la dicitura «*Il buono pasto non è cumulabile, ne' cedibile ne' commerciabile, ne' convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore*»;
- l) la numerazione progressiva non ripetibile. In particolare la code-line (comprendente anche codici di controllo specifici da comunicare agli esercenti), dovrà permettere agli Esercenti muniti di specifici lettori la corretta lettura dei Buoni pasto Consip con riferimento agli elementi specifici dell'appalto (Valore nominale, scadenza, Commissione e termini di pagamento), facilitando l'esercente nella corretta fatturazione dei Buoni pasto Consip.

I Buoni pasto potranno essere, a seconda della scelta effettuata dall'Amministrazione Contraente, nominativi o non nominativi. Nel caso in cui siano richiesti Buoni pasto nominativi, gli stessi dovranno indicare, se richiesto dall'Amministrazione, l'Ufficio dell'Amministrazione per il quale sono prodotti, il nominativo o matricola del Dipendente.

#### ***4.1. Spendibilità e restituzione dei Buoni pasto scaduti***



#### **Spendibilità dei Buoni pasto - condizioni di utilizzo**

- I Buoni pasto possono essere utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dagli utenti del servizio.
- Essi sono utilizzabili esclusivamente per l'intero Valore facciale, non danno diritto a resto in denaro ad alcun titolo e non danno diritto a ricevere beni e prestazioni diverse da quelle indicate nel presente Capitolato.
- I Buoni pasto comportano l'obbligo, da parte del titolare, di regolare in contanti l'eventuale differenza tra il valore nominale del Buono pasto ed il maggior costo della consumazione richiesta.
- Il valore facciale del Buono pasto è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande.

**Spendibilità dei Buoni pasto - termine temporale di utilizzo.** Con riferimento al termine temporale di utilizzo e cioè alla scadenza per la spendibilità del Buono pasto da parte degli utenti (cfr. par.4, lettera e), si precisa che:

- i Buoni pasto emessi fino al 31 agosto dovranno riportare, come termine di scadenza per la spendibilità, il 31 dicembre del medesimo anno di emissione;
- i Buoni pasto emessi a partire dal 1 settembre dovranno, invece, riportare come termine di scadenza per la spendibilità il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di emissione.

**Restituzione dei Buoni pasto scaduti.** I Buoni pasto scaduti, nei termini di cui al punto precedente, potranno essere restituiti dall'Amministrazione Contraente al Fornitore, **entro e non oltre il 31 marzo** (farà fede la data di ricezione del Fornitore) immediatamente successivo alla data di scadenza riportata sul Buono pasto (es. nel caso di un Buono pasto con scadenza per la spendibilità al 31/12/2014, questo potrà essere restituito al Fornitore entro e non oltre il 31/03/2015).

Si precisa che:

- il Fornitore, due mesi prima del termine previsto per la restituzione dei Buoni pasto scaduti, dovrà dare adeguata pubblicità dell'approssimarsi di tale termine a tutte le Amministrazioni a cui sta erogando il servizio;
- in caso di restituzione di Buoni pasto scaduti il Fornitore procederà all'emissione di nota di credito così come descritto nel Capitolo 7 "Fatturazione e Pagamenti";
- l'invio dei Buoni pasto scaduti è a totale ed esclusivo rischio dell'Amministrazione; restando quindi in capo alla medesima Amministrazione la responsabilità nel caso in cui tali Buoni



pasto scaduti non pervengano all'indirizzo del Fornitore entro il predetto termine di scadenza.

Si precisa, altresì, che ai fini della restituzione dei predetti Buoni pasto l'Amministrazione deve:

- annullare i Buoni pasto, tagliando l'angolo in alto a sinistra del Buono pasto stesso (in tutti i casi in cui il codice numerico posto nella parte inferiore del Buono pasto non risulti leggibile, in quanto tagliato o riportante qualsivoglia segno, questo non sarà accettato dal Fornitore);
- inviare al Fornitore i Buoni pasto scaduti, utilizzando un mezzo che garantisca la sicurezza del trasferimento e che permetta all'Amministrazione di ricevere prova della data di ricezione da parte del Fornitore.

## **5. Caratteristiche della rete di Esercizi convenzionati**

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione degli utenti del servizio (i Dipendenti) una rete di Esercizi, presso i quali dovrà essere garantita la fruizione, fino al valore nominale del Buono pasto (cd. Buono pasto libero o a valore), di generi alimentari di buona qualità organolettica. In alternativa, se richiesto dall'Amministrazione Contraente (rif. par. 3) e nel caso in cui il Valore nominale del Buono pasto lo permetta, il Fornitore, attivando apposite convenzioni, dovrà mettere a disposizione degli utenti del servizio una rete di esercizi che con il Buono pasto consenta la consumazione di un pasto, di buona qualità organolettica e di adeguata quantità, completo o ridotto (cd. Buono pasto parametrico).

Gli Esercizi dovranno essere convenzionati nel rispetto delle condizioni previste dal comma 9, dell'art. 285 del predetto Regolamento e delle prescrizioni del presente Capitolato.

Ai sensi del comma 3, dell'art. 285 del predetto Regolamento, il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei Buoni pasto è erogato, fermo restando il possesso del riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio, dagli esercizi che svolgono le seguenti attività:

- a) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché da mense aziendali ed interaziendali;



b) le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché dagli esercizi di vendita di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

Si precisa che:

1. con riferimento al punto b) precedente, dovrà essere garantita una presenza di Esercizi abilitati alla cessione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo (Gastronomie, Market, Alimentari, Supermercati, etc.), di almeno il 25% rispetto al numero minimo di Esercizi da convenzionare per ciascun Lotto, a prescindere dalla ripartizione per regione, come da Tabella seguente:

Lotto	Numero minimo di esercizi di gastronomia
1	2.700
2	2.700
3	1.400
4	1.009
5	1.143
6	1.300
7	150

2. sempre con riferimento al punto b) precedente, sono esclusi gli Esercizi di vendita rientranti nelle forme speciali di vendita al dettaglio di cui all'art. 4 comma 1 lett. h , punti 2,3,4 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
3. gli Esercizi convenzionati dovranno avere caratteristiche tali da garantire un'adeguata ricettività;
4. gli Esercizi convenzionati dovranno esporre la vetrofania (adesivo recante l'indicazione di accettazione del Buono pasto presso l'Esercizio).



## 5.1. Numerosità esercizi

### 5.1.1. Numero di Esercizi convenzionati nel Lotto

Come meglio indicato nel Disciplinare di Gara, l'aggiudicatario risultato primo nella graduatoria provvisoria di merito, entro 50 giorni solari dalla relativa comunicazione e a pena di esclusione dalla procedura, dovrà convenzionare, per ciascuno Lotto di cui è divenuto aggiudicatario, almeno il numero di Esercizi indicati nella seguente tabella, ripartito tra le Regioni che compongono il Lotto in modo da rispettare i numeri minimi indicati nella tabella che segue:

Lotto	Regione	Numero minimo di esercizi per lotto	Ripartizione per regione
1	Liguria	10.800	1.944
	Lombardia		5.562
	Piemonte		3.186
	Valle d'Aosta		108
2	Veneto	10.800	2.538
	Friuli- Venezia Giulia		1.058
	Toscana		2.754
	Emilia-Romagna		3.834
	Trentino-Alto Adige		616
3	Lazio	5.600	5.600
4	Marche	4.035	835
	Umbria		550
	Abruzzo		800
	Puglia		1.850
5	Campania	4.570	4.400
	Molise		170
6	Sardegna	5.200	1.040
	Sicilia		2.719
	Basilicata		354
	Calabria		1.087
7 (accessorio)	Totale Italia	600	600

Si precisa che il Fornitore, nella fase di convenzionamento degli Esercizi, dovrà rispettare i seguenti vincoli:

- gli Esercizi da convenzionare dovranno essere ubicati in Comuni che abbiano una popolazione superiore ai 5.000 (cinquemila) abitanti, come risultanti dai dati ISTAT. L'elenco dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti sarà pubblicato sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), successivamente all'invio della comunicazione inerente la graduatoria provvisoria di merito;

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per le P.A. - ed. 7

Allegato 5 - Capitolato Tecnico



- il numero degli Esercizi da convenzionare dovrà rispettare la ripartizione per Regione di cui alla tabella precedente;
- relativamente al Lotto 7 (Lotto accessorio) gli Esercizi da convenzionare (numero minimo di cui alla tabella precedente) dovranno essere ubicati nei Comuni capoluogo di Provincia, in modo da garantire la presenza di almeno n. 5 Esercizi per ciascun Comune capoluogo di Provincia. Al riguardo si precisa che, ove la Provincia abbia doppi o tripli Comuni capoluogo (es. Pesaro-Urbino), il convenzionamento del numero minimo di Esercizi potrà avvenire indistintamente in uno, nell'altro o in entrambi i Comuni capoluogo, mantenendo invariato il numero minimo di 5 Esercizi. L'elenco delle Province sarà pubblicato sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), successivamente all'invio della comunicazione inerente la graduatoria provvisoria di merito.

In fase di esecuzione del Contratto di fornitura, tali vincoli non dovranno più essere rispettati e pertanto la distribuzione degli Esercizi potrà variare in funzione delle Amministrazioni aderenti ovvero delle Sedi di utilizzo, fermo restando il numero complessivo di Esercizi minimi per Lotto. Resta inteso che il numero complessivo di Esercizi convenzionati potrà variare solo in aumento e non potrà essere più ridotto (cfr. paragrafo 5.1.5. "Integrazione e sostituzione degli esercizi" al punto b).

Si precisa, infine, che entro il termine sopra indicato (50 giorni solari dalla comunicazione inerente la graduatoria provvisoria di merito) il concorrente risultato primo nella graduatoria provvisoria di merito dovrà fornire alla Consip la prova dell'adempimento del numero di Esercizi da convenzionare nel Lotto, trasmettendo alla stessa un elenco riportante almeno le informazioni previste nel facsimile *"Tabella A - Elenco degli esercizi convenzionati nel Lotto"* (Allegato 1 al presente Capitolato), nonché la prova del convenzionamento di ciascun Esercizio presente nell'Elenco, attraverso la presentazione di uno specifico Addendum al contratto riportante le condizioni previste a valere sulla convenzione Consip, così come meglio descritto al paragrafo 9.1.

La Consip, prima di procedere alla stipula della Convenzione, verificherà, eventualmente avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo la norma EN ISO/IEC 17020 in corso di validità, l'adempimento da parte dell'aggiudicatario risultato primo nella graduatoria provvisoria di merito degli obblighi di convenzionamento in relazione al numero di Esercizi di cui alla Tabella precedente, per il Lotto di riferimento, secondo le modalità previste al successivo paragrafo 9.1.

La stipula della Convenzione è condizionata all'esito positivo delle predette verifiche secondo quanto indicato al citato paragrafo 9.1.



Successivamente all'attivazione della Convenzione, il Fornitore sarà tenuto ad inviare l'elenco relativo agli Esercizi convenzionati nel Lotto, redatto secondo quanto indicato nel facsimile *"Tabella A - Elenco degli esercizi convenzionati nel Lotto"* (Allegato 1 al presente Capitolato), anche alle Unità Approvvigionanti che ne facciano richiesta.

#### 5.1.2. Numero di Esercizi convenzionati per Sede di utilizzo

Il Fornitore, indipendentemente dal numero di Esercizi convenzionati nel Lotto aggiudicato, dovrà garantire e l'Amministrazione Contraente potrà verificare, per tutta la durata contrattuale e per ogni Sede di utilizzo:

- a. la presenza di almeno 1 Esercizio convenzionato ogni 15 soggetti aventi diritto al pasto (garantendo comunque un numero minimo di 5 Esercizi per Sede di utilizzo), entro la distanza di 1 Km (Buono pasto a valore) dalla medesima Sede di utilizzo (salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità), calcolato come tragitto più breve percorribile a piedi dalla Sede di utilizzo indicata dall'Unità Approvvigionante della Amministrazione Contraente. Il numero di soggetti aventi diritto al pasto, per Sede di utilizzo, da prendere come riferimento per il calcolo degli Esercizi da convenzionare sarà quello indicato nell'*Addendum all'Ordine diretto d'acquisto*;
- b. presso detti Esercizi dovrà essere assicurata la spendibilità dei Buoni pasto oggetto di codesto appalto. Si precisa che i suddetti Esercizi convenzionati dovranno essere comunicati a ciascuna Unità Approvvigionante attraverso un elenco riportante almeno le informazioni previste nel facsimile *"Tabella B - Elenco degli esercizi per Unità Approvvigionante e sede di Utilizzo dell' Unità Approvvigionante"* (Allegato 1 al presente Capitolato). Tale elenco dovrà essere trasmesso entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla ricezione della prima Richiesta di Approvvigionamento emessa da ciascuna Unità Approvvigionante;
- c. solo nel caso in cui vi siano aggiornamenti, l'elenco di cui al facsimile *"Tabella B - Elenco degli esercizi per Unità Approvvigionante e sede di Utilizzo dell'Unità Approvvigionante"* (Allegato 1 al presente Capitolato) dovrà essere trasmesso dal Fornitore alle Unità Approvvigionanti ogni 4 mesi. In ogni caso, il Fornitore è tenuto a dare comunicazione immediata all'Unità Approvvigionante delle singole variazioni intervenute rispetto all'ultima versione dell'elenco in possesso della stessa Unità Approvvigionante. Infine, tale elenco dovrà essere trasmesso dal Fornitore alle Unità Approvvigionanti che ne facciano richiesta, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla richiesta medesima.





#### 5.1.3. Numero di Esercizi convenzionati fuori lotto

Il Fornitore, indipendentemente dal numero di Esercizi convenzionati, di cui agli elenchi precedenti, su richiesta delle Amministrazioni Contraenti e/o delle Unità Approvvigionanti, nel caso in cui alcuni dipendenti (minimo cinque) per ragioni di servizio dovessero provvisoriamente (almeno 30 giorni) svolgere la propria attività presso una sede ubicata in una regione al di fuori del lotto (di seguito sede di servizio) dovrà:

- a. garantire, per il periodo di tempo indicato dall'Amministrazione Contraente, la presenza di almeno 1 Esercizio convenzionato ogni 20 soggetti aventi diritto al pasto (garantendo comunque un numero minimo di 3 Esercizi per sede di servizio), entro la distanza di 1 Km dalla sede di servizio (salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità), calcolato come tragitto più breve percorribile a piedi dalla sede di servizio indicata dall'Unità Approvvigionante;
- b. assicurare presso detti Esercizi convenzionati la spendibilità dei Buoni pasto oggetto di codesto appalto. Si precisa che i suddetti Esercizi convenzionati dovranno essere comunicati all'Unità Approvvigionante che ne abbia fatto richiesta attraverso un elenco riportante almeno le informazioni previste nel facsimile *"Tabella C - Elenco degli esercizi convenzionati fuori lotto per Unità Approvvigionante"* (Allegato 1 al presente Capitolato). Tale elenco dovrà essere trasmesso entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta emessa dall'Unità Approvvigionante interessata, attraverso l'apposito modulo di cui all'All. 4 al presente Capitolato - *"Modulo di richiesta esercizi convenzionati fuori lotto"*.

#### 5.1.4. Numero di Esercizi per il Buono pasto parametrico

- a. Il numero degli Esercizi convenzionati che dovranno consentire l'utilizzo del Buono pasto parametrico non dovrà essere inferiore ad 1 (uno) ogni 50 (cinquanta) soggetti aventi diritto al Buono pasto, entro 1 Km dalla Sede di utilizzo (salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità), calcolato come tragitto più breve percorribile a piedi dalla Sede di utilizzo indicata dalla Unità Approvvigionante dell'Amministrazione Contraente. Il numero di soggetti aventi diritto al pasto per Sede di utilizzo, da prendere come riferimento per il calcolo degli Esercizi da convenzionare sarà quello indicato nell'Addendum all'Ordine diretto d'acquisto;
- b. presso detti Esercizi convenzionati dovrà essere assicurata la spendibilità dei Buoni pasto oggetto di codesto appalto. Si precisa altresì che i suddetti Esercizi convenzionati dovranno



essere comunicati a ciascuna Unità Approvvigionante attraverso un elenco riportante almeno le informazioni così come da facsimile *“Tabella D - Elenco Unità Ristorative Convenzionate - Buono pasto parametrico - per Unità Approvvigionante e sede di Utilizzo dell’Unità Approvvigionante* (Allegato 1 al presente Capitolato). Tale elenco dovrà essere trasmesso entro e non oltre 60 giorni lavorativi dalla ricezione della prima Richiesta di Approvvigionamento da parte di ciascuna Unità Approvvigionante.

#### 5.1.5. Integrazione e sostituzione degli Esercizi

- a) Il Fornitore, indipendentemente dal numero di Esercizi convenzionati, di cui agli elenchi precedenti, dovrà garantire - su richiesta motivata delle Amministrazioni Contraenti e/o delle Unità Approvvigionanti (che dovrà essere effettuata utilizzando il modulo di cui all’ All. 2 al presente Capitolato - *“Modulo di richiesta di integrazione del numero di esercizi convenzionati”*) - un maggior numero di Esercizi in aggiunta a quanto previsto nei punti precedenti (salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità). Il convenzionamento degli Esercizi aggiuntivi andrà effettuato entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta scritta. Gli Esercizi aggiuntivi andranno ad integrare il numero di Esercizi riportati nei relativi elenchi. Si precisa che l’Amministrazione potrà eventualmente indicare nel suddetto Modulo le proprie preferenze (riferimenti dell’esercizio desiderato o la preferenza in termini di tipologia di esercizi: gastronomia, bar, tavola calda, ecc.) che non saranno vincolanti per il Fornitore, il quale sarà però tenuto, nei termini sopra indicati, a verificarne la convenzionabilità, dandone adeguata comunicazione all’Amministrazione.
- b) Il numero totale degli Esercizi convenzionati risultante dall’ultima versione degli elenchi di cui ai punti precedenti (eventualmente integrata secondo le modalità descritte) inviata alla Consip e/o alle Unità Approvvigionanti non può essere ridotto per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di fornitura.
- c) Nel caso in cui si dovessero verificare dei casi di disdetta del convenzionamento di uno o più Esercizi convenzionati, il Fornitore dovrà sostituire tali Esercizi, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla disdetta, con altri Esercizi ubicati nelle immediate vicinanze.
- d) L’elenco di cui al facsimile *“Tabella A - Elenco degli Esercizi convenzionati nel Lotto”* (Allegato 1 al presente Capitolato) sarà costituito dagli Esercizi che il Fornitore avrà convenzionato in adempimento agli obblighi assunti in sede di gara, da eventuali successivi Esercizi convenzionati, nonché sarà integrato di volta in volta dagli Esercizi di cui al facsimile *“Tabella B - Elenco degli*



*esercizi per Unità Approvvigionante e sede di Utilizzo dell' Unità Approvvigionante"* (Allegato 1 al presente Capitolato).

- e) Gli elenchi aggiornati relativi a tutti i Lotti, così come da facsimile *"Tabella A - Elenco degli Esercizi convenzionati nel Lotto"* (Allegato 1 al presente Capitolato) integrato come indicato alla lettera precedente, dovranno essere inviati alla Consip su richiesta della stessa (entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta). Esclusivamente su richiesta della Consip il Fornitore dovrà inviare (entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta) gli Elenchi come da facsimile *"Tabella C - Elenco degli esercizi convenzionati fuori lotto per Unità Approvvigionante"* (Allegato 1 al presente Capitolato) e da facsimile *"tabella D - Elenco Unità Ristorative Convenzionate - Buono pasto parametricale - per Unità Approvvigionante e sede di Utilizzo dell'Unità Approvvigionante"* (Allegato 1 al presente Capitolato).

## **6. Ulteriori obblighi del Fornitore**

### ***6.1. Obblighi relativi alla rete degli Esercizi convenzionati***

- a) Il Fornitore aggiudicatario dovrà convenzionare, nei termini di cui al presente Capitolato, gli Esercizi che saranno autorizzati al ritiro dei Buoni pasto relativi al presente appalto, attraverso la firma di un contratto di convenzionamento e del relativo Addendum contrattuale Consip (specifico per codesto appalto). Quindi, per ritirare Buoni pasto relativi a codesto appalto e per esigerne il rimborso, un Esercizio deve aver firmato un contratto di convenzionamento ed il relativo Addendum, di cui sopra, che autorizza al ritiro definendo le condizioni contrattuali generali e specifiche; in particolare l'Addendum al contratto di convenzionamento riporta, tra gli altri, gli impegni relativi alla Commissione ed ai termini di pagamento agli Esercenti che, offerti in sede di gara, devono essere rispettati dal Fornitore per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, così come meglio descritto nel Disciplinare di gara;
- b) tutti gli Esercizi autorizzati al ritiro dei Buoni pasto (cfr. 6.1 lett. a), relativi al presente appalto, dovranno essere inseriti, dal Fornitore aggiudicatario, nell'Elenco degli Esercizi convenzionati, di cui al presente Capitolato;
- c) qualora i Buoni pasto oggetto del presente appalto venissero spesi occasionalmente presso Esercizi non rientranti negli elenchi degli Esercizi convenzionati, per i suddetti Buoni pasto si applicheranno le medesime condizioni offerte in sede di gara (Commissione e termini di pagamento), indipendentemente dalla presenza del contratto di convenzionamento. Qualora tali



Esercizi fossero utilizzati abitualmente dagli utilizzatori finali, anche in assenza di richiesta scritta da parte dell'Amministrazione, essi dovranno essere inseriti negli elenchi degli Esercizi convenzionati, previa stipula di apposito contratto di convenzionamento e del relativo Addendum oppure dovranno essere inibiti al ritiro di detti Buoni pasto;

- d) nel caso il Fornitore, successivamente all'aggiudicazione, stipuli ai fini del presente appalto appositi contratti di convenzionamento con ulteriori Esercizi rispetto a quelli indicati negli elenchi presentati a Consip, dovrà applicare anche a detti esercenti le medesime condizioni contrattuali;
- e) il Fornitore s'impegna altresì ad esibire alla Consip, a fronte di una sua eventuale richiesta, il contratto di convenzionamento e/o l'Addendum al contratto di convenzionamento di cui al paragrafo 9.1, relativo a ciascuno degli Esercizi riportati negli Elenchi descritti in precedenza entro due giorni lavorativi dalla richiesta;
- f) il Fornitore dovrà comunicare all'Esercente ed alla Consip, in forza del contratto di convenzionamento e dell'Addendum al contratto di convenzionamento specifico per il presente appalto:
1. la tipologia di Buono pasto che sarà utilizzato nell'Esercizio convenzionato (facsimile del Buono pasto e caratteristiche distintive - cfr. par.4);
  2. le regole di ritiro dei Buoni pasto da parte dell'Esercente (a fronte della consumazione del pasto da parte dell'utilizzatore) con specifico riferimento alle verifiche di validità dei Buoni pasto ai fini dell'accettazione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
    - autorizzazione al ritiro dei Buoni pasto: presenza di un contratto di convenzionamento e del relativo Addendum specifico per codesto appalto (cfr. lett. a precedente);
    - verifica di validità del Buono pasto:
      - a) Il Buono pasto deve essere integro (non già annullato anche in forza del sistema di annullamento dei Buoni pasto adottato dall'Emittitore a salvaguardia della reimmisione in circolo di buoni già ritirati dall'esercente, riconsegnati o rimborsati - es. attraverso il timbro del ristoratore sul buono e la firma e la data posta dall'utilizzatore);
      - b) non deve essere falso (tipologia di verifiche da effettuare sulla originalità del Buono pasto anche in forza del sistema antifalsificazione adottato dall'Emittitore);
      - c) non deve essere rubato (anche in forza dei sistemi già adottati dall'Emittitore a salvaguardia dei furti prima e dopo il ritiro da parte dell'esercente e della reimmisione in circolo di Buoni pasto già ritirati dall'esercente, riconsegnati o rimborsati es. verifica delle black list e tempestività dell'informazione all'Emittitore);



- d) non deve essere scaduto (con riferimento alla data di scadenza per la spendibilità del Buono pasto da parte degli utenti - *rif. par. 4. 1*).
3. Le regole di riconsegna dei Buoni pasto all'Emittitore, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a) le attività amministrative successive al ritiro dei Buoni pasto dagli utenti e fino all'emissione della fattura (es. lettura, contabilizzazione, emissione della distinta e della relativa fattura);
  - b) il confezionamento (inserimento dei Buoni pasto, della distinta e della fattura in una busta/pacco "sicuro" per l'invio all'Emittitore);
  - c) la spedizione/consegna all'Emittitore (es. luogo ed orari di apertura al pubblico della sede/i messe a disposizione per il ritiro dei Buoni pasto, indirizzo della sede dove inviare i Buoni pasto);
  - d) la ricezione da parte dell'Emittitore in data certa (tracciabile ai fini del calcolo dei tempi di pagamento).
4. Le regole di fatturazione, richiedendo in particolare che in fattura venga preferibilmente specificato che si tratta di Buoni pasto Consip ed.7, oltre all'evidenza della commissione applicata e degli eventuali servizi aggiuntivi a valere sul presente appalto, offerti in sede di gara.
5. Le regole di rimborso dei Buoni pasto all'Esercente, evidenziando in particolare la Commissione applicata, i termini di pagamento, il calendario di pagamento relativo alle fatture emesse dagli Esercenti stessi.
6. Le regole per recedere dal contratto di convenzionamento. In particolare, il Fornitore evidenzierà le modalità con le quali l'Esercente potrà comunicare una eventuale disdetta del convenzionamento, così da permettere al Fornitore medesimo di aggiornare l'Elenco degli Esercizi autorizzati al ritiro;
7. I servizi aggiuntivi offerti in sede di gara e disponibili per gli Esercenti.

#### ***6.2. Obblighi relativi alla gestione delle fatture ed al pagamento agli Esercenti***

- a) Il Fornitore aggiudicatario si obbliga a prevedere nel calendario dei pagamenti non meno di una data di consegna al mese. A partire dalla predetta data, successiva alla restituzione dei Buoni pasto e della relativa fattura al Fornitore (cfr. par.6.1 lett. f punto 3) saranno calcolati i termini di pagamento agli esercenti offerti in sede di gara.



- b) Il Fornitore aggiudicatario, in relazione ai Termini di pagamento agli Esercizi, si impegna ad effettuare, per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, il pagamento degli importi dovuti ai titolari degli Esercizi (cd. rimborsi), sia a quelli convenzionati in relazione al presente appalto che a quelli presso i quali verranno comunque spesi i Buoni pasto oggetto del presente appalto, entro e non oltre il termine offerto in sede di gara, calcolato dalla data, indicata nel predetto calendario dei pagamenti del Fornitore, successiva alla consegna dei Buoni pasto e della relativa fattura da parte degli Esercenti.
- c) Il Fornitore aggiudicatario, in relazione alla Commissione (anche Sconto incondizionato) richiesta agli Esercenti, dovrà rispettare l'impegno ad applicare, per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, a tutti i titolari degli Esercizi, sia a quelli convenzionati in relazione al presente appalto che a quelli presso i quali verranno comunque spesi i Buoni pasto oggetto del presente appalto, una Commissione non superiore a quella dichiarata in sede di gara. Resta inteso che la predetta Commissione sarà onnicomprensiva di tutti gli impegni espressi in codesto Capitolato e degli impegni presi attraverso l'offerta presentata in sede di gara (ad esclusione dei cd. servizi aggiuntivi, come meglio specificato nell'allegato 2 Bis al Disciplinare di gara).
- d) Nessun vincolo deve essere posto all'esercente al fine di ottenere il riconoscimento della Commissione ed il rispetto dei termini di pagamenti offerti in gara, ivi compresa la richiesta di fatturazione separata per i Buoni pasto Consip e/o di specifiche procedure di invio e consegna dei Buoni pasto; resta inteso che il Fornitore dovrà indicare la sede/i di consegna dei Buoni pasto e della relativa fattura nella Comunicazione di cui al paragrafo 6.1 lett. f.
- e) Qualora uno o più Buoni pasto, inviati dall'Esercente all'Emittitore (Fornitore aggiudicatario) per il relativo rimborso, vengano contestati dall'Emittitore, quest'ultimo dovrà liquidare nei tempi previsti l'importo dei Buoni pasto non oggetto di contestazione e riferiti alla medesima fattura.
- f) Qualora l'Emittitore contesti il pagamento di alcuni Buoni pasto consegnati dall'Esercente, la cui verifica di esigibilità non sia stata effettuata in contraddittorio, dovrà su richiesta dell'Esercente medesimo rendere disponibile a quest'ultimo l'originale o la copia dei Buoni pasto oggetto di contestazione.
- g) L'Emittitore dovrà registrare le fatture relative al pagamento dei Buoni pasto Consip agli Esercenti su un registro IVA appositamente dedicato a codesto appalto. E' ammessa la registrazione di fatture che oltre ai Buoni pasto contengano anche altri buoni pasto. Si precisa che in tale registro andranno registrate esclusivamente le fatture che saranno ammesse al



pagamento e non anche quelle errate (es. Sconto incondizionato Consip non corretto) per le quali l'Emittitore richiederà una rifatturazione corretta. La Consip potrà richiedere copia cartacea e/o elettronica di detto Registro ed eventualmente del Registro IVA generale.

- h) Per ogni fattura relativa al pagamento dei Buoni pasto agli Esercenti, dovrà esserci evidenza:
1. del codice attribuito all'Esercente (cd. codice ristoratore);
  2. della data di ricezione della suddetta fattura (apposta sulla fattura o sulla relativa busta oppure sulla copia della bolla di accompagnamento rilasciata dall'addetto delle Poste in caso di raccomandata A/R oppure analogo documento rilasciato da istituto bancario in caso di collecting bancario oppure con forme analoghe la cui evidenza sia attestata da apposita procedura interna certificata da Ente terzo o dal Fornitore);
  3. dei Buoni pasto a cui si riferisce. Tale evidenza può essere fornita attraverso la lettura ottica dei Buoni pasto e l'assegnazione di un codice identificativo che colleghi il numero dei buoni indicati in fattura all'immagine scannerizzata dei suddetti Buoni pasto e/o attraverso l'elenco di dettaglio dei numeri seriali dei Buoni pasto, con relativo riferimento agli estremi degli ordini e delle relative Richieste di Approvvigionamento di emissione dei medesimi. In entrambi i casi sarà necessario dare evidenza della procedura interna certificata da Ente terzo o dal Fornitore medesimo, attraverso la quale sia tracciabile il collegamento tra ciascuna fattura ed i relativi Buoni pasto oggetto del presente appalto. Si precisa che, nel caso delle predette immagini (scannerizzazione) queste dovranno essere rese disponibili su supporto informatico per tutta la durata dei singoli Contratti di fornitura e almeno fino a sei mesi dopo la scadenza per la spendibilità dell'ultimo Buono pasto emesso (cfr. par. 4 lett. f). Parimenti, nel caso degli altri predetti documenti, questi dovranno essere resi disponibili su richiesta della Consip;
  4. della data del pagamento effettuato con eventuale copia del pagamento stesso e/o del relativo flusso dati, con procedura integrata con quella di cui al punto 3 precedente, certificata da Ente terzo o dal Fornitore medesimo, attraverso la quale dovrà essere garantita la tracciabilità dello stato dei pagamenti.
- i) L'Emittitore, al termine di tutte le operazioni relative ai Buoni pasto riconsegnati, secondo proprie procedure, annulla i Buoni pasto (rendendoli non più spendibili) e li avvia al macero.

### ***6.3. Obblighi relativi ai cd. Servizi aggiuntivi/Varianti***

Il Fornitore potrà prevedere, in fase di gara, attraverso la presentazione di un progetto (progetto tecnico: varianti ammesse) oggetto di valutazione tecnica, di offrire i cd. servizi



aggiuntivi/varianti<sup>1</sup>, nei limiti di quanto previsto nel Bando e nel Disciplinare di gara, ovvero “gestione automatizzata del ciclo passivo” e “strumenti di gestione delle comunicazioni degli esercenti”. Nell’Addendum al contratto di convenzionamento è prevista un’apposita sezione nella quale il singolo Esercente potrà manifestare il suo interesse ad aderire ai servizi aggiuntivi a pagamento, offerti in gara, che saranno contrattualizzati con eventuale atto aggiuntivo. Solo tali servizi aggiuntivi potranno essere considerati nel conto economico dell’appalto e saranno oggetto di verifiche ispettive con le modalità descritte nel successivo paragrafo 9.

Resta pertanto inteso che i costi e i ricavi derivanti da diverse attività proponibili o già vendute/offerte all’Esercente, alla stazione appaltante o agli utenti del servizio non saranno oggetto di valutazione e non verranno considerati nel conto economico del concorrente alla gara e quindi nei giustificativi dell’offerta, come meglio specificato nel Disciplinare di gara, ivi compresi eventuali messaggi pubblicitari che il Fornitore, in corso di esecuzione contrattuale, intenda inserire nei carnet di Buoni pasto relativi a codesto appalto. In questo ultimo caso i messaggi pubblicitari dovranno essere tali da non turbare l’etica e la morale delle Amministrazioni e dei loro utilizzatori.

#### ***6.4. Obblighi relativi alla tracciabilità ed al rischio frodi***

- a) Il Fornitore, **entro 4 mesi dalla stipula** della Convenzione, dovrà attivare un call center con numero verde dedicato agli Esercenti per il rilascio di informazioni relative, tra l’altro, allo stato dei pagamenti ed alle modalità di invio delle fatture; i giorni e gli orari minimi di servizio del call center saranno i seguenti: dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00; tale numero dovrà essere comunicato alla Consip e pubblicato sul sito internet del fornitore;
- b) il Fornitore, **entro 4 mesi dalla stipula** della Convenzione, dovrà attivare un servizio di “tracciabilità on line dello stato dei pagamenti” dedicato agli Esercenti, che consenta di monitorare le varie fasi del pagamento delle fatture dalla data di ricezione (*cf. par. 6.1 lett. f punto 3*) all’effettivo pagamento (*cf. par. 6.2 lett. h punto 4*);
- c) il Fornitore, **entro 4 mesi dalla stipula** della Convenzione, dovrà attivare un call center con numero verde dedicato Amministrazioni Contraenti e alle Unità Approvvigionanti, per il rilascio di informazioni relative, tra l’altro, alle modalità di erogazione del servizio, agli obblighi contrattuali del Fornitore (es. numerosità Esercizi, tempi di consegna), alle modalità di

---

<sup>1</sup> Cfr. Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Determinazione n. 5 del 20 ottobre 2011 “Questioni interpretative concernenti le procedure di gara per l’affidamento del servizio  
Classificazione del documento: Consip Public





- fatturazione, allo stato dell'ordine; i giorni e gli orari minimi di servizio del call center saranno i seguenti: dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00; tale numero dovrà essere comunicato alla Consip e pubblicato sul sito internet del Fornitore;
- d) il Fornitore dovrà attivare, **entro 4 mesi dalla stipula** della Convenzione, un servizio di "tracciabilità on line dello stato dell'ordine" per consentire alle Amministrazioni Contraenti e alle Unità Approvvigionanti di monitorare le varie fasi dell'ordine, dall' invio della Richiesta di Approvvigionamento alla consegna dei Buoni pasto, nonché per consentire la tracciatura dell'erogato (somma degli importi delle Richieste di Approvvigionamento effettuate) rispetto all'ordine principale (importo complessivo indicato nell'Ordine diretto d'acquisto). A riguardo si precisa che tali dati potranno essere richiesti anche "off line" attraverso apposita reportistica;
- e) il Fornitore si impegna a rendere disponibile alla Consip., **entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta**, la documentazione necessaria (eventualmente anche in formato elettronico e/o attraverso i sistemi informativi del Fornitore medesimo i cui processi siano stati certificati da un Ente terzo o dal Fornitore stesso attraverso il proprio Manuale di gestione delle procedure interne) a garantire la tracciabilità dei Buoni pasto oggetto dell'appalto (anche in relazione al rischio frodi), anche con riferimento ai Buoni pasto emessi, Buoni pasto rientrati, Buoni pasto resi/scaduti, Buoni pasto in circolazione, Buoni pasto falsi, Buoni pasto persi;
- f) il Fornitore dovrà presentare, su richiesta di Consip, una reportistica ad hoc ai fini del monitoraggio dei Buoni pasto falsi, non spesi e scaduti. Tale reportistica potrà essere richiesta anche su base periodica in considerazione dei Buoni pasto emessi e scaduti e comunque al termine della convenzione/contratti attuativi/ultimo Buono pasto scaduto;
- g) il Fornitore, se richiesto da Consip, dovrà presentare ed aggiornare una mappa del rischio corruttivo volta a rappresentare l'analisi e la valutazione dei rischi di frode nei confronti della P.A. rispetto alle più frequenti fattispecie del settore, con evidenza delle proposte che individuino possibili soluzioni.

#### ***6.5. Obblighi relativi alla provenienza e tipologia della carta***

Il Fornitore aggiudicatario dovrà rispettare, per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, l'impegno - se assunto in sede di gara - ad utilizzare, per la produzione dei Buoni pasto e delle fatture inerenti il presente appalto, carta costituita da fibre di cellulosa vergini proveniente da boschi dove è attuata una gestione sostenibile delle foreste oppure carta

---

sostitutivo di mensa tramite buoni pasto" e successivi chiarimenti del 13 marzo 2012.

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per le P.A. - ed. 7

41 di 73

Allegato 5 - Capitolato Tecnico



contenente almeno il 75% di fibre di cellulosa riciclata, sbiancata senza l'utilizzo di cloro elementare oppure una combinazione delle predette alternative. Tale impegno, qualora assunto in sede di gara, sarà oggetto di verifiche ispettive post stipula con le modalità descritte nel successivo paragrafo 9.

Infine, sebbene non costituisca obbligo per il Fornitore, si auspica che quest'ultimo possa valutare l'adozione, all'interno del proprio processo produttivo, delle seguenti misure per la stampa delle copertine dei blocchetti e di qualunque inserto diverso dal buono: utilizzo di carta, con grammatura non superiore a 120 grammi, costituita da fibre di cellulosa vergini proveniente da boschi dove è attuata una gestione sostenibile delle foreste o utilizzare carta contenente almeno il 75% di fibre di cellulosa riciclata e sbiancata senza l'utilizzo di cloro elementare oppure una combinazione delle predette alternative.

Inoltre il Fornitore, **entro due mesi dall'attivazione della convenzione**, dovrà presentare a Consip un documento che illustri le misure messe in atto per la riduzione dell'impatto ambientale in tutte le fasi di erogazione del servizio, anche con riferimento all'inchiostro utilizzato ed al confezionamento dei Buoni pasto.

#### ***6.6. Obblighi a contenuto innovativo***

a) La Consip potrà valutare la realizzazione di eventuali limitate iniziative di sperimentazione per la sostituzione del buono pasto cartaceo con quello elettronico o con altre forme di automazione alle stesse condizioni economiche del presente appalto, previamente concordate tra Amministrazione e Fornitore aggiudicatario. Al riguardo si precisa che tali iniziative di sperimentazione potranno essere effettuate fino al raggiungimento di Ordini di acquisto di buono pasto elettronico di importo complessivo pari al 10% del massimale di gara, anche eventualmente incrementato, e comunque di importo massimo per ciascun lotto non superiore al 30% del massimale del lotto medesimo. In caso di attivazione di specifiche iniziative Consip aventi ad oggetto il servizio sostitutivo di mensa mediante buono pasto elettronico, le Amministrazioni dovranno approvvigionarsi mediante tali iniziative; in tal caso gli Ordini di acquisto effettuati nell'ambito della sperimentazione in parola, ed emessi precedentemente alle predette specifiche iniziative Consip, resteranno validi ed efficaci.

b) Fino al raggiungimento di ordini di acquisto di buoni pasto per un importo complessivo pari al 10% del massimale di ciascun Lotto, la Consip potrà valutare la realizzazione di eventuali limitate iniziative di Sperimentazione di gestione di altri Voucher (es. Sociali), previamente concordate tra

---

Classificazione del documento: Consip Public



Amministrazione e Fornitore aggiudicatario. A tali iniziative potranno accedere solo le Amministrazioni che abbiano emesso almeno un Ordine d'acquisto di Buoni pasto, senza oneri aggiuntivi nei confronti del Fornitore dei Buoni pasto, ritenendosi quest'ultimo soddisfatto dal contratto a cui la Sperimentazione è collegata. Pertanto, considerato che non sarà riconosciuto alcun corrispettivo ulteriore al Fornitore aggiudicatario da parte delle Amministrazioni per tali iniziative e che nel massimale di gara non è computato il valore del contributo, il contratto stipulato tra Amministrazione e fornitore aggiudicatario per la fornitura del servizio di gestione dei Voucher non andrà ad erodere il massimale della presente gara.

Si precisa inoltre che il Fornitore aggiudicatario applicherà al network di esercenti, convenzionati per la spendita del contributo erogato dall'Amministrazione, una commissione che non potrà superare la percentuale offerta agli esercenti per il ritiro dei Buoni pasto nell'ambito del presente appalto. Tale commissione si applicherà al valore nominale di ogni singolo Voucher. La somma dei valori nominali dei Voucher moltiplicata per la commissione richiesta all'esercente determinerà l'importo massimo percepibile dall'aggiudicatario per ciascuna iniziativa di Sperimentazione. Tale importo non potrà in ogni caso essere superiore al 15% dell'importo complessivo dell'Ordine di acquisto di Buoni pasto emesso dall'Amministrazione. Oltre tale valore le Amministrazioni non potranno più richiedere l'erogazione del servizio di emissione di altri Voucher a valere sul medesimo Ordine di acquisto di Buoni pasto.

c) Il Fornitore aggiudicatario, di concerto con la Consip, potrà valutare/studiare soluzioni innovative e sperimentazioni relative all'implementazione di eventuali nuovi modelli organizzativi, correlati ai supporti software e/o hardware, per la gestione elettronica condivisa dei processi relativi al cd. ciclo attivo e ciclo passivo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: *i*) soluzioni flessibili che consentano l'uso non esclusivo della rete al fine di sviluppare un'unica infrastruttura con unico POS per ciascun esercente, con applicazioni dedicate, eventualmente estendibile anche ad altri attori - es. contratto di rete<sup>2</sup>; *ii*) soluzioni hardware - es. lettori Pos - che consentano l'utilizzo e l'accesso di diverse applicazioni di servizio - anche eventualmente bancarie - di diversi Fornitori e soluzioni Software - specifiche tecniche condivise - di facile installazione su qualsiasi terminale per l'uso in locale o via internet).

#### ***6.7. Obblighi relativi al sistema di controllo e agli indicatori di performance***

Il Fornitore aggiudicatario, in linea con gli impegni assunti con il presente appalto, con il proprio manuale della qualità e con le proprie procedure interne di cui al precedente par. 6.4 lettera e),



s'impegna a presentare a Consip, entro 6 mesi dall'attivazione della Convenzione, un Piano della Qualità (PdQ), da redigere in conformità alla norma UNI ISO 10005 (in corso di validità al momento della redazione del PdQ), che definisca tutte le fasi del processo di erogazione del servizio riportando, per ciascuna fase, i punti di controllo e le azioni correttive da mettere in campo, oltre agli indicatori di performance.

Ai fini della individuazione degli indicatori di performance, con specifico riferimento a tutti i centri di contatto (CCC) rivolti sia alle Amministrazioni che agli Esercenti, il Fornitore aggiudicatario, nel redigere il predetto PdQ dovrà far riferimento, per quanto applicabile, agli indicatori di cui alle norme UNI EN 15838:2010 e UNI 11200:2010. A riguardo si precisa che non è richiesto il possesso della certificazione rilasciata con riferimento alle predette norme ma, per quanto applicabile, il rispetto di quanto in esse riportato debitamente personalizzato attraverso il predetto PdQ. Il Fornitore s'impegna a rispettare, monitorare e tenere sotto controllo gli indicatori di prestazione così come definiti nel PdQ presentato a Consip.

Il Fornitore, infine, si impegna a presentare a Consip, dietro semplice richiesta ed entro 15 giorni solari dalla richiesta stessa, una Nota tecnica attraverso la quale siano rappresentati i risultati delle azioni messe in campo per garantire il rispetto degli impegni a cui si è obbligato attraverso il PdQ.

## **7. Fatturazione e Pagamenti**

- a) Le fatture emesse a fronte dei Buoni pasto effettivamente consegnati (rif. par. 2.5) verranno pagate dall'Amministrazione Contraente entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura (secondo la normativa vigente), mediante bonifico sul conto corrente indicato dal Fornitore in fase di stipula della Convenzione. Le spese del bonifico sono a carico dell'Amministrazione Contraente.
- b) Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà essere trasmessa esclusivamente per via elettronica<sup>3</sup>; a tal riguardo si precisa che, per i soggetti non obbligati al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 52 e dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, rimane la possibilità di trasmettere le fatture a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente

---

<sup>2</sup> Decreto Legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33

<sup>3</sup> Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge n. 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214. In ottemperanza a tale disposizione, Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale indicati nell'elenco ISTAT delle PA, comprese le loro unità periferiche, a decorrere dal 6 giugno 2014, non potranno più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato delle fatture elettroniche" del citato D.M. n. 55/2013.



ovvero via fax al numero indicato nell'Ordine di acquisto ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). La fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento alla Convenzione, al singolo Ordine diretto d'acquisto, alla singola Richiesta di Approvvigionamento cui si riferisce, al quantitativo di Buoni pasto e all'intervallo della numerazione dei Buoni pasto oggetto della fornitura (es. da n. xxxxx a n.yyyyy). La stessa dovrà altresì contenere il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello della Convenzione e richiesto dalla singola Amministrazione Contraente, nonché il *Codice univoco ufficio* per consentire d'identificare il soggetto destinatario della fattura elettronica medesima<sup>4</sup>. Dovrà essere intestata secondo quanto indicato dall'Amministrazione Contraente e/o dalle rispettive Unità Approvvigionanti nell'*Addendum all'Ordine diretto d'acquisto dei Buoni pasto*. Nel caso in cui il Fornitore invii detta fattura ad un indirizzo diverso da quello riportato nell'*"Addendum all'Ordine diretto d'acquisto dei Buoni pasto"*, i termini di pagamento decorreranno dalla data di ricezione della fattura nel luogo di consegna indicato dall'Amministrazione Contraente.

- c) Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alla Consip e alle Amministrazioni Contraenti, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui alla lettera a) precedente; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
- d) A parziale deroga di quanto previsto nell'art. 3, comma 10 della Convenzione e nell'art. 9, comma 11, delle Condizioni Generali, il Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga di oltre 30 (trenta) giorni, oltre i termini stabiliti al punto a) precedente, potrà sospendere la fornitura del servizio (e quindi l'emissione di ulteriori Buoni pasto), relativamente all'Ordine diretto d'acquisto per il quale l'Amministrazione Contraente si è resa inadempiente ed altresì rifiutare ulteriori Ordini

---

<sup>4</sup> L'articolo 3, comma 1, del citato D.M. n. 55/2013, impone alle pubbliche amministrazioni destinatarie di fatture elettroniche di individuare gli uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche medesime procedendo, conseguentemente, all'inserimento della relativa anagrafica nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). Il Codice Univoco Ufficio assegnato dall'IPA è uno dei dati da riportare obbligatoriamente in ogni fattura elettronica emessa nei confronti della pubblica amministrazione. Le Regole tecniche di cui all'Allegato B al D.M. n. 55/2013 e le relative specifiche tecniche del Sistema di Interscambio chiariscono che in assenza del Codice Univoco Ufficio la fattura viene rifiutata dal Sistema di Interscambio. Alla luce di quanto precede, la singola Amministrazione è tenuta a comunicare al Fornitore il proprio Codice Unico Ufficio. In assenza, il Fornitore potrà operare con le modalità di cui alla circolare n. 1 del 31 marzo 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.



d'acquisto emessi dalla medesima Amministrazione Contraente inadempiente. Nel caso in cui il Fornitore si avvalga della suddetta possibilità, decorso il predetto termine senza che si sia provveduto al detto pagamento, il Fornitore potrà sospendere le prestazioni contrattuali previa comunicazione da inviare all'Amministrazione medesima con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso con la quale la informi che non verranno accettate ulteriori Richieste di Approvvigionamento né nuovi Ordini di acquisto. Qualora l'Amministrazione emetta comunque una Richiesta di Approvvigionamento o un nuovo Ordine diretto d'acquisto, il Fornitore comunicherà nei termini previsti nei precedenti capitoli 2 e 3 ("Attivazione del servizio") la motivazione del rifiuto facendo riferimento alla precedente comunicazione.

Resta inteso che il Fornitore, non appena ricevuto il detto pagamento, provvederà al tempestivo riavvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti di quanto già previsto per l'accettazione/rifiuto dell'ordine diretto d'acquisto.

Resta altresì inteso che in nessun caso potranno essere interrotti i pagamenti agli Esercenti relativamente ai Buoni pasto emessi.

Inoltre, a parziale deroga di quanto previsto nell'art. 3, comma 10 della Convenzione e nell'art. 9, comma 11, delle Condizioni Generali il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione dell'Ordine d'acquisto a valere sul presente appalto anche nel caso il Fornitore vanti un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile maturato in precedenti rapporti contrattuali relativo alla fornitura di Buoni pasto, secondo quanto disciplinato nell'art. 9 della Convenzione.

- e) In caso di restituzione di Buoni pasto scaduti da parte di un'Amministrazione Contraente, il Fornitore dovrà emettere, entro 45 giorni dalla ricezione di suddetti Buoni pasto scaduti, una nota di credito in favore dell'Amministrazione medesima. Al riguardo si precisa che la predetta nota di credito dovrà essere sempre emessa con IVA, indipendentemente dalla data di emissione della originaria fattura di cessione (cfr. DPR 633/1972, commi 2 e 3 dell'articolo 26). Si precisa altresì che tale nota di credito dovrà contenere il riferimento alla Convenzione, al singolo Ordine diretto d'acquisto ed alla singola Richiesta di Approvvigionamento cui si riferisce, nonché, oltre al quantitativo di Buoni pasto, anche l'intervallo della numerazione dei Buoni pasto oggetto della fornitura (es. da n. xxxxx a n.yyyyy).

Le Amministrazioni contraenti potranno:

- 1) *non richiedere la sostituzione dei Buoni pasto scaduti*

In questo caso, qualora siano previste ulteriori fatture da saldare, l'Amministrazione Contraente porterà a discharge tale nota di credito sul pagamento relativo alla prima fattura utile.



Qualora, invece, non siano previste ulteriori fatture da saldare il Fornitore effettuerà il rimborso relativo alla nota emessa entro 45 giorni dalla ricezione dei Buoni pasto scaduti, tramite bonifico bancario sul conto corrente che l'Amministrazione Contraente comunicherà al Fornitore;

2) *richiedere la sostituzione dei Buoni pasto scaduti con Buoni pasto di nuova emissione*

In tal caso l'Amministrazione dovrà emettere una Richiesta di Approvvigionamento, di pari quantitativo e valore dei Buoni pasto scaduti, riportante l'indicazione che si tratta di sostituzione di Buoni pasto resi. Tale Richiesta di pari quantitativo e valore dovrà essere inviata al Fornitore unitamente ai Buoni pasto da rendere.

## 8. Interessi di mora

In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs 9 ottobre 2002, n.231. Relativamente alle spese di cui all'art.6 del D.lgs 231/2002 il fornitore, qualora le richieda, dovrà fornire alle Amministrazioni il dettaglio della suddette spese.

## 9. Monitoraggio della fornitura da parte della Consip S.p.A.

Fermo restando il diritto delle Amministrazioni Contraenti (e per loro conto, delle Unità Approvvigionanti) di effettuare verifiche, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia dei Contratti di fornitura, sull'adempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente Capitolato, la Consip, per parte sua, potrà effettuare - anche avvalendosi di Organismi di Ispezione (selezionati dalla Consip) accreditati secondo la norma EN ISO/IEC 17020 in corso di validità - apposite verifiche ispettive, come nel prosieguo rappresentate, sia presso gli Esercizi convenzionati dal Fornitore sia presso le sedi del Fornitore medesimo che presso la Consip, attraverso apposita documentazione richiesta al Fornitore. I costi delle verifiche ispettive, indipendentemente dall'esito, saranno a totale carico del Fornitore.

Le suddette attività avranno lo scopo di verificare l'adempimento degli impegni relativi al convenzionamento degli Esercizi ubicati nel Lotto (*rif. par. 5.1.1*), nonché degli ulteriori impegni relativi alle altre condizioni di aggiudicazione ed al rispetto degli ulteriori obblighi previsti dal presente Capitolato e/o assunti in sede di gara, ivi compreso eventuali impegni relativi al convenzionamento degli Esercizi ubicati fuori Lotto (*rif. par.5.1.3*).



In aggiunta alle verifiche ispettive, verrà predisposta dalla Consip una procedura di raccolta e gestione degli eventuali reclami provenienti dalle Pubbliche Amministrazioni, così come descritto di seguito (*rif. par. 9.3 "Gestione dei reclami delle Amministrazioni Contraenti"*).

Ai fini della stipula della Convenzione la Consip effettuerà - anche avvalendosi dei predetti Organismi di Ispezione - apposite verifiche ispettive, così come descritto al punto 1 successivo.

Inoltre, per i lotti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, l'aggiudicatario risultato primo nella graduatoria provvisoria di merito, dopo aver consegnato alla Consip il predetto elenco dovrà inoltrare una "Comunicazione" a tutti gli Esercenti presenti nell'elenco stesso, contenente le informazioni rappresentate al precedente paragrafo 6.1 lettera f).

Ai fini della stipula della Convenzione, il Fornitore, per i lotti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, dovrà produrre una dichiarazione (il cui facsimile sarà consegnato all'aggiudicatario risultato primo nella graduatoria provvisoria di merito), resa ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, con la quale il legale rappresentante attesti l'avvenuto invio della predetta Comunicazione a tutti gli Esercenti presenti nell'elenco predetto, nonché la/le modalità con la/le quale/i è stata inviata. Alla predetta dichiarazione dovrà altresì essere allegata la copia della Comunicazione di cui sopra, rendendosi così assolti gli obblighi di comunicazione alla Consip di cui al paragrafo 6.1 lettera f) precedente.

Fermo restando l'obbligo di garantire il numero totale degli Esercizi convenzionati per tutta la durata della Convenzione (cfr. art. 6, lett. g della Convenzione e art. 5.1.5 lett. b del presente Capitolato), se richiesto da Consip, dopo 18 mesi dall'attivazione della Convenzione ed entro 3 mesi dall'apposita richiesta inoltrata da Consip, il Fornitore dovrà effettuare su tutta la rete degli Esercizi convenzionati una verifica circa l'esistenza dei suddetti Esercizi (es. anagrafica conforme agli elenchi, cambi di gestione, disdette) e la loro volontà di accettare i Buoni pasto che saranno eventualmente utilizzati. Il Fornitore, entro il predetto termine, dovrà, altresì, produrre una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, con la quale il legale rappresentante attesti la predetta verifica.

**Le verifiche ispettive si effettueranno in tempi diversi ed avranno ad oggetto quanto di seguito indicato:**

1. Verifica ispettiva da espletarsi prima della stipula della Convenzione sull'aggiudicatario risultato primo nella graduatoria provvisoria di merito della gara, a partire dalla scadenza del termine di 50 giorni solari dalla Comunicazione inerente la graduatoria provvisoria di merito (*rif. par. 5.1 "Numerosità esercizi"* - termine concesso all'aggiudicatario risultato





primo nella graduatoria provvisoria di merito per l'adempimento degli obblighi di convenzionamento degli Esercizi ubicati nel Lotto). Tale Verifica, effettuata a campione, sarà volta ad accertare l'adempimento, da parte dell'aggiudicatario risultato primo nella graduatoria provvisoria di merito, degli impegni relativi al convenzionamento, e avrà ad oggetto la verifica dell'esistenza di un contratto di convenzionamento specifico per codesto appalto, il cd. *Addendum al contratto di convenzionamento*, secondo quanto descritto nel successivo paragrafo 9.1. In particolare il predetto Addendum avrà la funzione di accertare l'esistenza e l'ubicazione dell'Esercizio (attraverso la presentazione di scontrino fiscale/ricevuta fiscale, fatture, dichiarazione dell'esercente), nonché la volontà dell'Esercente, espressa attraverso la firma dell'Addendum stesso di accettare i Buoni pasto relativi al presente appalto alle condizioni riportate nell'Addendum stesso, ivi compresa la manifestazione d'interesse all'adesione ai cd. servizi aggiuntivi, se offerti in sede di gara. La stipula della citata Convenzione è subordinata all'esito positivo della verifica predetta.

2. Verifiche Ispettive da espletarsi successivamente alla stipula della Convenzione e per tutta la durata della stessa e dei singoli contratti di fornitura. Le verifiche ispettive che dovessero essere effettuate durante l'efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, potranno essere espletate solo qualora l'importo delle Richieste di Approvvigionamento emesse abbia raggiunto almeno un valore pari al 10% dell'importo massimo del Lotto. Tali Verifiche, effettuate a campione presso gli Esercenti e/o presso il Fornitore, saranno volte ad accertare l'adempimento da parte del Fornitore aggiudicatario degli impegni relativi al convenzionamento, e consisteranno in un controllo in corso di vigenza del Contratto di fornitura, che monitori l'esistenza degli Esercizi, l'effettiva spendibilità dei Buoni pasto per gli utilizzatori, nonché il pieno riconoscimento del Valore nominale del Buoni pasto medesimi, il rispetto da parte del Fornitore dei termini di pagamento, della Commissione e degli impegni relativi ai cd. servizi aggiuntivi, se offerti in gara, oltre agli impegni relativi alla provenienza e tipologia della carta - se assunti in sede di gara - ai livelli di servizio del Call Center per gli Esercenti e per le Amministrazioni contraenti, nonché alla disponibilità del servizio di tracciabilità on line dello stato dei pagamenti per gli Esercenti e dello stato degli ordini per le Amministrazioni Contraenti.

La Consip potrà effettuare anche ulteriori verifiche atte a monitorare il rispetto degli obblighi previsti dal presente Capitolato e/o assunti in sede di gara nei confronti degli Esercenti, delle Amministrazioni Contraenti e della Consip.



Resta inteso che, in ordine alle predette verifiche (ed anche in relazione alla relativa documentazione presentata o resa disponibile), il Fornitore è l'unico soggetto responsabile, nei confronti della Consip, per qualsiasi inadempienza o mancato rispetto degli obblighi previsti.

I costi delle verifiche ispettive che verranno effettuate prima della stipula della Convenzione e che potranno essere commissionate da Consip successivamente alla stipula della predetta Convenzione e per tutta la durata della stessa e dei singoli Contratti di fornitura, saranno a totale carico del Fornitore (indipendentemente dall'esito - positivo o negativo - delle verifiche stesse), il quale provvederà ad effettuare i relativi pagamenti direttamente all'Organismo di Ispezione entro 30 (trenta) giorni Fine Mese dalla data di ricezione della fattura. Le fatture verranno inviate al Fornitore ed in copia conoscenza a Consip.

I costi per l'esecuzione delle Verifiche Ispettive non potranno superare gli importi massimi indicati per ciascun Lotto nelle tabelle che seguono.

Tabella M.0		
<i>Verifiche Ispettive da espletarsi <u>prima della stipula della Convenzione</u>:</i>		
<i>Costi complessivi</i>		
Lotto	Regioni	Importo massimo (€)
1	Piemonte - Valle d'Aosta - Lombardia - Liguria	3.300,00
2	Friuli - Veneto-Trentino - Emilia Romagna - Toscana	3.300,00
3	Lazio	2.500,00
4	Marche - Umbria - Abruzzo - Molise - Puglia	2.500,00
5	Campania	2.500,00
6	Basilicata - Calabria - Sicilia - Sardegna	2.500,00
7	Totale Italia (cd.Lotto accessorio)	1.000,00

Tabella M.1		
<i>Verifiche Ispettive da espletarsi <u>successivamente alla stipula della Convenzione</u> e per tutta la durata della stessa e dei singoli Contratti di fornitura: Costi complessivi</i>		
Lotto	Regioni	Importo massimo (€)



1	Piemonte - Valle d'Aosta - Lombardia - Liguria	39.500,00
2	Friuli - Veneto-Trentino - Emilia Romagna - Toscana	39.500,00
3	Lazio	26.200,00
4	Marche - Umbria - Abruzzo - Molise - Puglia	26.200,00
5	Campania	26.200,00
6	Basilicata - Calabria - Sicilia - Sardegna	26.200,00
7	Totale Italia (cd. Lotto accessorio)	12.500,00

Si precisa che:

- gli importi di cui alla tabella M.0 ed alla tabella M.1 sono da considerarsi importi massimi e potrebbero non essere completamente utilizzati.

L'importo massimo indicato in tabella M.1 comprende anche il costo dei Buoni pasto, di cui al paragrafo 9.2 "Verifiche ispettive effettuate successivamente alla stipula della Convenzione", che il Fornitore dovrà mettere a disposizione per l'effettuazione delle verifiche ispettive. Si precisa che i Buoni pasto non utilizzati o il relativo valore verrà restituito al Fornitore.

#### ***9.1. Verifiche ispettive da espletarsi prima della stipula della Convenzione***

Ai fini dell'espletamento della predetta Verifica ispettiva, così come rappresentata al punto 1) del precedente capitolo 9 "Monitoraggio della Fornitura da parte della Consip S.p.A.", unitamente alla comunicazione inerente la graduatoria provvisoria di merito, verrà inviato dalla Consip un facsimile di *"Addendum al contratto di convenzionamento"*. Tale *"Addendum al contratto di convenzionamento"*, conterrà una dichiarazione del Fornitore aggiudicatario concernente, tra l'altro, i termini di pagamento, la percentuale di Commissione che lo stesso Fornitore si è impegnato ad applicare a ciascun Esercizio convenzionato con riferimento ai Buoni pasto spesi a valere sulla Convenzione da stipulare con Consip, nonché gli eventuali servizi aggiuntivi/varianti resi disponibili, per l'adesione, facoltativa, da parte degli Esercenti, nei limiti di quanto previsto nel Bando e nel Disciplinare di gara, ovvero "gestione automatizzata del ciclo passivo" e "strumenti di gestione delle comunicazioni degli Esercenti". Inoltre tale Addendum conterrà l'indicazione che nessun vincolo è posto all'Esercente ai fini dell'accettazione delle predette condizioni (Addendum contrattuale), ivi compresa l'eventuale adesione ad un contratto di prestazione di servizi aggiuntivi



(sia quelli previsti nell'Addendum stesso, sia eventuali ulteriori offerti in corso di esecuzione contrattuale).

L'Addendum dovrà essere firmato dal legale rappresentante della Società di emissione (o da un suo rappresentante) e sottoscritto "per accettazione" dal titolare (o da suo rappresentante) di ciascuno degli Esercizi presenti nell'elenco degli Esercizi di cui al paragrafo *5.1 Numerosità degli Esercizi* (elenco redatto in conformità al facsimile "*Tabella A - Elenco degli esercizi convenzionati nel Lotto*" - Allegato 1 al presente Capitolato). Inoltre dovrà essere allegato a ciascun Addendum la fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore titolare dell'Esercizio o suo rappresentante.

Detto elenco, nei termini indicati, dovrà essere trasmesso alla Consip (rif .par. 5.1.1 "Numero di esercizi convenzionati nel Lotto") in formato elettronico.

Inoltre, il Fornitore risultato primo nella graduatoria provvisoria di merito all'atto della consegna dell'elenco dovrà consegnare alla Consip, in busta chiusa, su supporto informatico, l'immagine dei predetti "*Addendum al contratto di convenzionamento*" (compilati, sottoscritti e corredati da quanto di seguito indicato) per ciascuno degli Esercizi convenzionati riportati nel suddetto elenco.

All'atto della trasmissione a Consip dell'elenco e degli Addendum su supporto informatico, il Fornitore dovrà altresì consegnare a Consip un'apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, con la quale il legale rappresentante attesti che le immagini degli Addendum contenute nel supporto informatico sono conformi agli originali debitamente conservati presso la sede del Fornitore.

#### **Modalità di archiviazione dei file contenenti le immagini degli Addendum su supporto informatico**

Premesso che per ciascun Esercizio presente nel predetto elenco dovrà essere prodotto un Addendum e che ciascun Addendum riporterà un "n° Addendum" (inteso quale progressiva numerazione, sulla base dell'attività aziendale svolta per acquisire gli Addendum stessi); si precisa che la corrispondenza tra l'Addendum (identificato dal "n° Addendum") e l'Esercizio riportato nell'elenco (Tabella A) sarà garantita dalla presenza (nella Tabella A) di un'ulteriore colonna denominata "n° progressivo".

Si precisa che il n° progressivo corrisponde al numero di righe presenti in Tabella A; indipendentemente dal n° progressivo, i dati devono essere ordinati alfabeticamente per Comune ed all'interno del Comune per la Regione/Denominazione Sociale dell'Unità Ristorativa (così come meglio descritto nelle note alla Tabella A, allegato 1).



Il n° Addendum, invece, è un numero attribuito dalla Società di emissione sulla base dell'attività aziendale svolta per acquisire gli Addendum e quindi non necessita di alcuna progressività.

La corrispondenza tra Addendum e Tabella A è garantita dal n° progressivo: infatti nella Tabella A oltre alla colonna n° progressivo è presente anche la colonna n° Addendum.

Pertanto, relativamente all'organizzazione del supporto informatico, si precisa che:

- per ciascun Addendum dovrà essere prodotto un file riproducente l'immagine dei predetti Addendum e del documento di identità dell'Esercente o suo rappresentante. Al riguardo si precisa che l'immagine del documento d'identità dovrà essere presentata nel medesimo file contenente l'Addendum, essendo parte integrante dello stesso;
- i file di cui al punto precedente dovranno essere ordinati e "nominati" per n° progressivo; (colonna n° progressivo presente in Tabella A); pertanto il numero di file presenti sul supporto informatico sarà pari al numero di Esercizi presenti negli elenchi (quindi al n° delle righe del file excel).
- nel caso di catene di Esercizi, l'Addendum ed il relativo allegato, riportante tutti gli Esercizi facenti capo a detta catena e presenti nell'elenco, verrà riprodotto per ciascun Esercizio/n° progressivo presente nell'allegato all'Addendum. I file (tutti uguali) verranno rinominati ed ordinati per n° progressivo. Quindi, per ogni Esercizio verrà indicato come n° Addendum, un numero composto da una prima parte che identifica la catena ed una seconda che identifica il singolo Esercizio (es. 32675\_1; 32675\_2; 32675\_3, ecc). Tale numero verrà riportato nella colonna "n° Addendum" della Tabella A.

#### **Requisiti dell'Addendum al contratto di convenzionamento:**

Gli originali dei predetti *"Addendum al contratto di convenzionamento"* dovranno essere custoditi presso la sede del Fornitore (ovvero presso una delle sue sedi). Si precisa che ai fini della validità della verifica ciascun *Addendum al contratto di convenzionamento* avrà valore solo se in originale e pertanto non saranno considerate valide copie, fax, etc..

Gli *"Addendum al contratto di convenzionamento"* dovranno quindi:

- essere resi disponibili in originale;
- essere compilati e sottoscritti in modo leggibile;
- permettere l'identificazione dell'Esercizio in modo inequivocabile;
- non essere modificati relativamente alla Commissione ed ai termini di pagamento, (prestampati sul fac-simile), se non per condizioni migliorative rispetto agli impegni eventualmente assunti dal Fornitore in sede di gara;



- riportare esclusivamente i servizi aggiuntivi/varianti eventualmente offerti dal Fornitore aggiudicatario in sede di gara (nei limiti di quanto previsto nel Bando e nel Disciplinare di gara, ovvero “gestione automatizzata del ciclo passivo” e “strumenti di gestione delle comunicazioni degli Esercenti”) e resi disponibili per l’adesione facoltativa da parte dell’Esercente con la possibilità per quest’ultimo di esprimere la propria manifestazione d’interesse ai sopraindicati servizi aggiuntivi a pagamento, contrattualizzati con eventuale atto aggiuntivo ;
- riportare per esteso in modo leggibile il nominativo del legale rappresentante della Società di emissione (o di suo rappresentante) sottoscrittore dell’Addendum. Nella sezione dedicata alle firme per la Società di emissione è possibile che vi sia una firma prestampata per il legale rappresentante ed una firma in originale per il suo rappresentante. In assenza di quest’ultima, anche se è presente la firma prestampata, la sezione dedicata alle Società di emissione si considererà come non firmata;
- riportare per esteso e in modo leggibile il nominativo ed il codice fiscale del titolare dell’Esercizio sottoscrittore dell’Addendum oppure il nominativo, il codice fiscale e la qualifica del soggetto che sottoscrive per il titolare, munito di idonei poteri di rappresentanza;
- riportare in allegato la fotocopia/immagine del documento d’identità del titolare dell’Esercizio (o suo rappresentante) sottoscrittore dell’Addendum, al fine di ricondurre il documento stesso al sottoscrittore dell’Addendum. Al riguardo si precisa che sarà ritenuta valida anche l’allegazione di un documento d’identità scaduto, fermo restando la facoltà di Consip di chiedere la regolarizzazione con invio del documento in corso di validità;
- riportare lo scontrino fiscale/ricevuta fiscale, leggibile (anche se di importo pari a zero). Qualora il suddetto scontrino fiscale/ricevuta fiscale all’atto della verifica dovesse risultare non perfettamente leggibile si provvederà a verificare il formato elettronico; se anche quest’ultimo non risultasse leggibile, lo scontrino fiscale/ricevuta fiscale si riterrà come non presentato. Nei casi in cui le dimensioni dello scontrino fiscale/ricevuta fiscale non consentano il posizionamento nello spazio appositamente previsto nell’Addendum, sarà possibile apporre lo scontrino fiscale/ricevuta fiscale nella parte dell’Addendum riportante le “premesse” (eventualmente piegando e spillando tale scontrino fiscale/ricevuta fiscale ma, lasciando visibili la ragione sociale, la data e il numero di emissione), avendo cura di non coprire le parti dell’Addendum per le quali è prevista la compilazione da parte del Fornitore aggiudicatario. In alternativa, sarà possibile apporre tale scontrino



fiscale/ricevuta fiscale nella parte posteriore del richiamato Addendum. In quest'ultimo caso, ai fini dell'archiviazione dell'immagine sarà possibile allegare un'ulteriore pagina riportante l'immagine del predetto scontrino fiscale /ricevuta fiscale. Resta inteso che tale differenza tra l'immagine scannerizzata e l'originale sarà ammessa.

Qualora non fosse possibile allegare all'Addendum lo scontrino fiscale/ricevuta fiscale in alternativa a tale scontrino fiscale/ricevuta fiscale, sarà ammessa la presentazione di uno dei seguenti elementi di prova dell'esistenza dell'Esercizio:

- a. la presentazione di copia di una fattura relativa all'Esercizio emessa in una data successiva alla comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria. Si precisa che saranno ammesse fatture emesse dall'Esercente stesso o fatture emesse da terzi per acquisti di servizi/prodotti da parte dell'Esercente;
- b. la presentazione di una dichiarazione sostitutiva resa - ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 - dall'Esercente, attestante l'esistenza, l'ubicazione dell'esercizio commerciale e la relativa partita IVA (come da facsimile che sarà inviato da Consip insieme all'Addendum). Saranno ammesse esclusivamente le dichiarazioni rilasciate successivamente alla comunicazione di aggiudicazione provvisoria.

Nel caso di catene di Esercizi ovvero di mense aziendali ed interaziendali per le quali il convenzionamento è effettuato dalla sede centrale l'Addendum al contratto di convenzionamento dovrà essere sottoscritto "per accettazione" dal titolare della sede centrale (o da un suo rappresentante) e dovrà riportare in allegato il dettaglio dei locali con i quali è attivo un contratto di convenzionamento relativamente a codesto appalto. Si precisa che il titolare della sede centrale (o un suo rappresentante) dovrà apporre la propria firma su ciascun allegato dell'Addendum ed allegare una fotocopia del suo documento d'identità. Inoltre, a riprova dell'esistenza e dell'ubicazione dei locali riportati nell'allegato dell'Addendum al contratto di convenzionamento, il titolare della sede centrale (o un suo rappresentante) dovrà produrre esclusivamente la dichiarazione di cui alla lettera b) precedente (come da facsimile che sarà inviato da Consip insieme all'Addendum).

Si precisa, infine, che il luogo di sottoscrizione dell'Addendum non necessariamente deve coincidere con l'indirizzo della sede dell'esercizio.



Si precisa che nell'Addendum è presente un campo note destinato a precisazioni e chiarimenti, relativi, ad esempio, alla concordanza fra i dati presenti nell'Addendum, nei relativi documenti probatori (scontrino fiscale/ricevuta fiscale, fattura, dichiarazione sostitutiva) e nell'Elenco (Tabella A).

Si precisa che la Consip S.p.A. o le Amministrazioni Contraenti, se del caso, si rivarranno sul Fornitore in ogni caso di inadempimento all'esecuzione del servizio, anche qualora tale inadempimento sia imputabile all'inadempimento degli Esercenti al contratto di convenzionamento.

#### **Integrazione e sostituzione degli esercizi dopo la consegna degli elenchi e prima della comunicazione di esito delle verifiche**

Nel caso in cui, dopo la consegna dell'elenco alla Consip S.p.A. e prima della Comunicazione di esito delle verifiche, si dovessero verificare dei casi di disdetta del convenzionamento di uno o più Esercizi convenzionati, il Fornitore dovrà comunicare alla Consip S.p.A. tali disdette ed inviare le relative copie.

Il Fornitore dovrà sostituire, dandone idonea comunicazione alla Consip S.p.A., tali Esercizi, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla Comunicazione alla Consip della disdetta, con altri per i quali dovrà essere reso disponibile l'*Addendum al contratto di convenzionamento*, recante i medesimi elementi, così come descritti nel paragrafo 9.1.

Qualora uno o più Esercizi disdettati fossero presenti tra quelli estratti a campione per l'espletamento delle verifiche ispettive, si procederà alla sostituzione di detti Esercizi estraendone di nuovi e procedendo alle verifiche del caso.

Si precisa, altresì, che in ogni caso di sostituzione/integrazione degli esercizi presenti nell'elenco predetto, anche in corso di esecuzione del servizio, il Fornitore dovrà rendere noti ai nuovi esercizi i termini di pagamento e la percentuale di commissione e tutti gli altri obblighi assunti che lo stesso fornitore si è impegnato ad applicare con riferimento ai Buoni pasto spesi a valere sulla Convenzione, utilizzando il facsimile "*Addendum al contratto di convenzionamento*" di cui al paragrafo 9.1. Tale Addendum dovrà essere firmato dal legale rappresentante della società di emissione (o da suo rappresentante) e sottoscritto "per accettazione" dal titolare (o da suo rappresentante) di ciascuno dei nuovi esercizi, con le modalità tutte testé rappresentate.

##### **9.1.1. Modalità di esecuzione**





La verifica pre-stipula è costituita delle seguenti fasi:

- a. Verifica documentale Elenco (tabella A). Al fine di verificare che l'elenco degli Esercizi presentato sia stato redatto in conformità al facsimile "*Tabella A - Elenco degli esercizi convenzionati nel Lotto*" (Allegato 1 al presente Capitolato), la Consip effettuerà una verifica di completezza (mancanza e/o errori di compilazione) e coerenza dei dati (assenza e/o duplicazioni) rispetto ai requisiti previsti nel presente Capitolato.

In particolare si precisa che la predetta verifica sarà orientata, con riserva di eventuali ulteriori approfondimenti, al controllo dei seguenti campi:

- i. controllo sulla numerazione progressiva (colonna "n° Progressivo"). Si verificherà che non esistano dei progressivi duplicati o progressivi mancanti. Secondo quanto riportato nella Tabella allegata al Capitolato i dati devono essere ordinati alfabeticamente per Comune ed all'interno del Comune per la Ragione/Denominazione Sociale dell'Unità Ristorativa;
- ii. controllo sulla corrispondenza della numerosità degli Esercizi indicati nella Tabella al paragrafo 5.1.1 del Capitolato e quelli riportati nella Tabella A consegnata a Consip;
- iii. controllo sulla presenza del numero totale di Esercizi convenzionati nel Lotto in Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti;
- iv. controllo del rispetto della ripartizione tra le Regioni che compongono il Lotto (rif. 5.1.1 del Capitolato), del numero totale di Esercizi riportati nella Tabella A;
- v. controllo sulla presenza di almeno numero 5 Esercizi per ciascun Comune capoluogo di Provincia italiano relativamente agli Esercizi convenzionati nel Lotto 7 (rif. capitolo 5 del Capitolato o);
- vi. controllo sulla presenza di un numero di Esercizi, rientranti nella tipologia "Esercizi commerciali abilitati alla vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo", indicati nella Tabella al paragrafo 5, punto 1, del Capitolato tecnico;
- vii. controllo sulla completezza dei dati identificativi richiesti (mancanza e/o errori di compilazione). Tra gli altri, si verificherà, se sono presenti campi obbligatori non valorizzati (n° progressivo, n° Addendum, ragione sociale, nome dell'esercizio, partita IVA, sigla della Provincia, denominazione del Comune, denominazione della strada, civico, cap, Regione, tipologia di esercizio, giornata di chiusura). Nel caso di assenza di numerazione civica inserire la voce "SNC", nel caso l'esercizio non abbia giorni di chiusura inserire la voce "MAI". Si ricorda che non dovranno essere utilizzate



abbreviazioni nei campi di tipo testo e che i caratteri accentati dovranno essere sostituiti dal medesimo carattere, ma senza accento e seguito dall'apice (es. è => e');

- viii. controllo sulla coerenza dei dati riportati (assenza di duplicazioni). Si verificherà che non esistano delle duplicazioni ("righe" della tabella diverse che fanno riferimento a esercizi con stessa partita IVA, Comune e strada, indipendentemente dal numero civico). Si segnala che in caso di esercizi con la medesima "Partita IVA", si verificherà - in caso di Esercizi ubicati nel medesimo Comune - che la "Denominazione della strada" risulti differente. Nel caso in cui la "Denominazione della strada" non risulti differente nella colonna denominata "Note" della *"Tabella A - Elenco degli esercizi convenzionati nel Lotto"* (Allegato 1 al presente Capitolato), il Fornitore dovrà fornire l'evidenza che trattasi di Esercizi diversi e non di una duplicazione dello stesso Esercizio. In assenza di dette indicazioni la Consip provvederà a richiedere al Fornitore la correzione/chiarimento della relativa tabella. Si precisa a riguardo che sarà oggetto di chiarimento, qualora non chiarito nel campo note, oltre al caso di medesima numerazione civica, anche il caso di numerazione civica differente.

In caso di carenze riscontrate, il Fornitore dovrà provvedere al completamento e alla revisione dell'elenco degli Esercizi e dovrà consegnare detto elenco revisionato alla Consip entro 5 gg lavorativi dalla ricezione della comunicazione.

- b. **Estrazione del Campione.** L'elenco revisionato costituirà la base per la definizione, da parte della Consip, del campione di Esercizi oggetto della verifica. Relativamente alla numerosità del campione, il numero degli Esercizi convenzionati oggetto di campionamento sarà determinato in base alla norma UNI ISO 2859-1:2007 parte 1° (livello II ordinario). Si precisa che i riferimenti degli Esercizi in relazione ai quali si effettuerà la verifica dell'esistenza e completezza dell'*Addendum al contratto di convenzionamento* saranno comunicati al Fornitore con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi al fine di permettere al Fornitore medesimo di rendere immediatamente disponibile la documentazione necessaria presso la Consip.
- c. **Verifica Addendum.** A partire dalla consegna della predetta documentazione si procederà a controllare, sia sul supporto informatico che in originale, l'esistenza dell'*Addendum al contratto di convenzionamento* e che lo stesso sia completo di tutti gli elementi indicati al precedente paragrafo 9.1 e sottoscritto secondo le modalità indicate nel detto paragrafo. Si precisa che sarà altresì considerata come una carenza l'ipotesi in cui i predetti documenti non siano presenti sia su supporto informatico che in originale o che l'originale differisca da quello presente sul supporto informatico, secondo quanto previsto al richiamato paragrafo 9.1.



Si precisa, altresì, che la Consip provvederà ad aprire la busta contenente il supporto informatico soltanto dopo l'estrazione del campione oggetto della verifica.

#### 9.1.2. Esito delle verifiche ispettive

Relativamente all'esito del controllo, si prenderanno in considerazione i seguenti Livelli di Qualità Accettabili (secondo la norma UNI ISO 2859-1:2007 parte 1<sup>a</sup>):

Tabella M.2		
	Tipologia di carenza	LQA
A	Non esistenza dell' <i>"Addendum al contratto di convenzionamento"</i>	10
B	Non rispondenza ai requisiti richiesti al precedente paragrafo 9.1 "Verifiche ispettive da espletarsi prima della stipula della Convenzione"	

La stipula della Convenzione è subordinata all'esito positivo della verifica predetta.

Pertanto, qualora l'espletamento della verifica dia esito negativo (cioè evidenzi la non conformità agli standard definiti) la Consip non procederà alla stipula della Convenzione con l'aggiudicatario risultato primo nella graduatoria provvisoria di merito, il quale verrà escluso dalla graduatoria.

In tale ipotesi la Consip, riservandosi di rivalersi in ogni caso sulla cauzione provvisoria presentata dall'aggiudicatario escluso, avrà il diritto di scorrere la graduatoria e di sottoporre a verifiche ispettive il concorrente classificatosi al secondo posto in graduatoria.

Detto concorrente dovrà, sempre entro il termine previsto (rif. punto 1 del capitolo 9 "Monitoraggio della Fornitura da parte della Consip S.p.A." e par. 5.1 "Numerosità esercizi"), procedere al convenzionamento del numero di Esercizi (nel Lotto) indicato nella Tabella di cui al paragrafo 5.1 "Numerosità esercizi" e dovrà presentare nei termini stabiliti l'elenco prima indicato, nonché rendere disponibili gli *"Addendum al contratto di convenzionamento"* nei termini sopra descritti.

Relativamente a detti documenti verrà effettuata nuovamente l'attività di verifica, con le conseguenze sopra previste in caso di esito negativo della stessa.

La procedura di scorrimento della graduatoria e di verifica ispettiva sul corretto adempimento degli obblighi di convenzionamento potrà essere ripetuta sui concorrenti successivamente classificati in graduatoria fino a quando le verifiche ispettive effettuate su uno di tali concorrenti non diano esito positivo, riservandosi la Consip di interrompere tale scorrimento non procedendo ad alcuna aggiudicazione.



I costi delle verifiche ispettive, indipendentemente dal loro esito, saranno a carico del concorrente in relazione al quale verranno effettuate le predette verifiche.

### **9.2. Verifiche ispettive effettuate successivamente alla stipula della Convenzione**

Le verifiche ispettive che potranno essere effettuate successivamente alla stipula della Convenzione, avranno ad oggetto l'accertamento:

1. dell'esistenza degli Esercizi convenzionati indicati nella *"Tabella A - Elenco degli esercizi convenzionati nel Lotto"*, come integrato dagli esercizi di cui al facsimile *"Tabella B - Elenco degli esercizi per Unità Approvvigionante e per sede di utilizzo dell'Unità Approvvigionante"* e *"Tabella C - Elenco degli esercizi convenzionati fuori lotto per Unità Approvvigionante"* redatte in conformità ai modelli contenuti nell'allegato 1 al presente Capitolato, e della spendibilità dei Buoni pasto presso tali Esercizi;
2. del rispetto della percentuale massima di Commissione da applicare agli Esercenti, dichiarata in offerta;
3. del rispetto dei termini di pagamento verso gli Esercenti dichiarati in offerta;
4. del corretto funzionamento del call center messo a disposizione dei titolari degli Esercizi convenzionati e delle Amministrazioni Contraenti;
5. del corretto funzionamento del servizio di tracciabilità on line dello stato dei pagamenti per gli Esercenti e dello stato degli Ordini di acquisto per le Amministrazioni Contraenti;
6. degli impegni relativi alla provenienza e tipologia della carta, se assunti in sede di gara;
7. degli impegni relativi ai cd. servizi aggiuntivi (nei limiti di quanto previsto nel Bando e nel Disciplinare di gara, ovvero "gestione automatizzata del ciclo passivo" e "strumenti di gestione delle comunicazioni degli Esercenti"), se offerti in gara.

Se l'esito della verifica ispettiva evidenzia delle non conformità agli standard definiti si procederà all'applicazione delle penali (rif. Cap. 11).

#### **9.2.1. Verifiche ispettive relative agli Esercizi convenzionati**

Successivamente alla stipula della Convenzione e per tutta la durata dei singoli Contratti di fornitura stipulati dalle Amministrazioni, anche dopo la scadenza della Convenzione, potranno essere effettuate ulteriori verifiche ispettive al fine di monitorare la spendibilità dei Buoni pasto presso la rete di Esercizi convenzionati, secondo le caratteristiche definite nel presente Capitolato. Per le modalità di verifica della conformità dell'elenco si rimanda al par. 9.1.1 "Modalità di esecuzione".



Relativamente alla numerosità del campione, il numero degli Esercizi convenzionati oggetto di campionamento sarà determinato in base alla UNI ISO 2859-1:2007 parte 1° (livello II ordinario), applicata al numero totale di Esercizi convenzionati nel Lotto.

Si precisa che i riferimenti degli Esercizi oggetto del controllo non verranno preventivamente comunicati al Fornitore né dalla Consip né dall'Organismo di Ispezione. Allo stesso modo, non verrà comunicato all'Esercizio sottoposto al controllo di essere oggetto di un'attività ispettiva.

Ai fini delle predette verifiche, il Fornitore è tenuto a consegnare, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta della Consip, il quantitativo di Buoni pasto del Taglio di 7,00 € necessari per l'esecuzione delle verifiche ispettive, calcolato in ragione della numerosità degli Esercizi oggetto di campionamento.

L'intestazione dei Buoni pasto, necessari a svolgere le verifiche ispettive, verrà comunicata successivamente a ciascun aggiudicatario.

Per ogni singolo Esercizio saranno oggetto di verifica:

- l'esistenza dell'Esercizio all'indirizzo definito;
- l'accettazione del Buono Pasto;
- il riconoscimento del Valore nominale del Buono Pasto.

Relativamente all'esito del suddetto controllo, in funzione della tipologia di carenze riscontrate, si prenderanno in considerazione i seguenti Livelli di Qualità Accettabili (secondo UNI ISO 2859-1:2007 parte 1<sup>a</sup>):

Tabella M.3		
	Tipologia di carenza	LQA
A	Non esistenza dell'Esercizio all'indirizzo definito negli Elenchi degli Esercizi convenzionati nel Lotto	4
B	Mancata accettazione del Buono Pasto a seguito di consumazione di prodotti alimentari acquistabili quali sostitutivi del pasto	
C	Mancato riconoscimento del Valore nominale del Buono Pasto	

La non conformità rispetto agli LQA previsti comporterà l'applicazione delle relative penali (rif. Cap. 11 "Penali"). Inoltre entro 20 giorni lavorativi dall'applicazione della suddetta penale, il Fornitore è tenuto ad inviare alla Consip il nuovo elenco degli Esercizi convenzionati sul quale verrà effettuata una nuova verifica ispettiva.



Il costo di tale verifica ispettiva verrà sostenuto dal Fornitore medesimo.

Si precisa che il suddetto costo è aggiuntivo rispetto all'importo complessivo di cui alla tabella M.1 (rif. Cap. 9).

Qualora quest'ultima verifica dovesse nuovamente evidenziare il mancato rispetto degli LOA stabiliti in Tabella M.3, fermo restando l'applicazione delle relative penali, la Consip si riserva il diritto di ripetere il controllo secondo quanto rappresentato ai punti precedenti o di risolvere di diritto la Convenzione.

#### Integrazione e sostituzione degli Esercizi dopo la consegna degli elenchi e prima della comunicazione di esito delle verifiche

Relativamente a codesta fattispecie si rimanda al medesimo punto descritto nel paragrafo 9.1 precedente.

#### Note relative all'esecuzione del controllo

Si precisa che :

- relativamente alla tipologia di carenza "A", nel caso di assenza dell'Esercizio al n° civico indicato, l'esito della verifica sarà da considerarsi negativo (Esercizio non esistente) a meno che l'Esercizio non sia comunque presente nell'area immediatamente adiacente.
- Relativamente alla tipologia di carenza "B", nel caso in cui la motivazione di non accettazione di un Buono pasto sia dovuta al cambio di gestione o alla sospensione dell'attività (chiusura definitiva dell'Esercizio), tale evento non sarà considerato una carenza se avvenuto successivamente alla consegna alla Consip dell'elenco degli Esercizi convenzionati.
- Relativamente alla tipologia di carenza "C", per mancato riconoscimento del Valore nominale del Buono pasto si intende anche il caso in cui vengano applicate tariffe differenti da quelle esposte al pubblico e/o vengano richiesti corrispettivi integrativi in denaro.

Durante l'attività di verifica ispettiva non sarà considerata una carenza la circostanza che l'ispettore trovi uno o più Esercizi chiusi a causa di uno dei seguenti motivi:

- Chiusura per lutto.
- Chiusura per ferie o stagionale.
- Chiusura per lavori di ristrutturazione.



- Chiusura per eventi eccezionali (es. in caso di furto, incendio, attentato, malattia, morte, eventi calamitosi, etc.).

#### **9.2.2. Sistema premiante relativo alle Verifiche ispettive sugli Esercizi convenzionati effettuate successivamente alla stipula della Convenzione**

Qualora l'esito delle verifiche ispettive sugli Esercizi convenzionati, per tutte le tipologie di carenza definite (A,B,C), dia luogo a livelli di qualità accettabili (LQA) rispondenti almeno a quelli riportati nella tabella seguente:



Tabella M.4		
	Tipologia di carenza	LQA
A	Non esistenza dell'Esercizio all'indirizzo definito negli Elenchi	2,5
B	Mancata accettazione del Buono pasto a seguito di consumazione di prodotti alimentari acquistabili quali sostitutivi del pasto	
C	Mancato riconoscimento del valore nominale del Buono pasto	

la Consip, in occasione della verifica successiva, determinerà il campione degli Esercizi convenzionati da sottoporre a verifica in base alla norma UNI ISO 2859-1:2007 parte 1° (livello I ordinario), relativamente al numero totale di Esercizi convenzionati nel Lotto. Gli LQA da rispettare dovranno essere quelli indicati nella Tabella M.3.

Nel caso in cui l'esito della verifica di cui sopra confermi il rispetto degli LQA di cui alla tabella M.4 precedente verrà confermato anche per l'eventuale successiva verifica l'entità del campionamento di cui al livello I ordinario della norma UNI ISO 2859-1:2007 parte 1°. Nel caso in cui l'esito della verifica non confermi il rispetto degli LQA di cui alla tabella M.4 (ma rientri negli LQA di cui alla tabella M.3) il campionamento della successiva verifica sarà effettuato sulla base del livello II ordinario della norma UNI ISO 2859-1:2007 parte 1°.

#### **9.2.3. Verifiche ispettive relative al rispetto degli impegni assunti in sede di offerta relativamente alla percentuale massima di Commissione e ai termini di pagamento verso gli Esercenti**

La Consip, successivamente alla stipula della Convenzione e per tutta la durata dei singoli Contratti di fornitura stipulati dalle Amministrazioni (anche dopo la scadenza della Convenzione), potrà procedere alla verifica degli impegni assunti dal Fornitore in sede di Offerta Tecnica per quanto riguarda la percentuale massima di commissione ed i termini di pagamento verso gli Esercenti, sia presso il Fornitore, che eventualmente presso gli Esercizi.

La Consip comunicherà al Fornitore, con un preavviso di almeno 4 giorni lavorativi, la propria volontà di effettuare dette verifiche ispettive presso la sede nella quale il Fornitore conserva la documentazione fiscale.

Nella medesima comunicazione Consip richiederà al Fornitore di consegnare l'elenco delle fatture registrate e relative agli Esercizi con cui sia attivo un rapporto di fatturazione, con riferimento ai Buoni pasto oggetto di codesto appalto, nel periodo temporale definito in sede di richiesta. Tale





elenco sarà corredato da idonea dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, con la quale il legale rappresentante attesti che le fatture riportate nel suddetto elenco corrispondano alla totalità delle fatture registrate nel periodo temporale richiesto da Consip con riferimento ai Buoni pasto oggetto di codesto appalto.

Consip, quindi, prima di avviare le verifiche ispettive presso la sede del Fornitore, procederà all'estrazione di un campione di fatture. Relativamente alla numerosità del campione, il numero delle fatture oggetto di campionamento sarà determinato in base alla norma UNI ISO 2859-1:2007 parte 1° - livello II ordinario, applicata al numero totale di fatture registrate nel periodo temporale definito dalla Consip in sede di richiesta.

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione, presso la predetta sede, relativamente agli Esercizi nei quali vengono spesi Buoni pasto oggetto della Convenzione:

- il Calendario dei pagamenti del Fornitore relativo alle date di consegna (cfr. capitolo 6.2 lett.a);
- la documentazione necessaria a dimostrare la data di ricezione presso la sede del Fornitore delle fatture e relativi Buoni pasto (cfr. capitolo 6.2 lett.h);
- la documentazione necessaria per poter rintracciare all'interno di ciascuna fattura i Buoni pasto relativi alla convenzione Consip (cfr. capitolo 6.2 lettera h);
- la documentazione contabile necessaria a dimostrare il rispetto della percentuale massima di commissione e dei termini di pagamento verso gli Esercizi di cui ai punti precedenti (es: fatture emesse dagli Esercenti per richiedere il rimborso dei Buoni pasto, contabili bancarie di addebito);
- eventuale altra documentazione (es. contratti stipulati con gli Esercenti, dichiarazione del Fornitore aggiudicatario, Registro IVA di cui al capitolo 6.2 lett. g) richiesta in fase di verifica.

Relativamente alle fatture che saranno oggetto delle verifiche ispettive il Fornitore potrà mettere a disposizione in modo equivalente sia fatture in originale sia fatture archiviate seguendo la procedura di conservazione digitale delle scritture contabili (archiviazione ottica sostitutiva), in linea con la normativa di riferimento.

Si precisa che così come riportato nel capitolo 6 "Ulteriori obblighi del Fornitore", il controllo si riferisce non solo agli Esercizi presenti negli elenchi, ma a tutti gli Esercizi presso i quali vengono spesi i Buoni pasto oggetto del presente appalto.

#### **9.2.3.1 Esito del controllo**



Relativamente all'esito del suddetto controllo, in funzione della tipologia di carenze riscontrate, si prenderanno in considerazione i seguenti Livelli di Qualità Accettabili (secondo la norma UNI ISO 2859-1:2007 parte 1<sup>a</sup>):

Tabella M.5		
	Tipologia di carenza	LQA
A	Mancato rispetto della percentuale massima di Commissione dichiarata in offerta	1
B	Mancato rispetto dei termini di pagamento dichiarati in offerta.	

La non conformità risultante dalla suddetta verifica ispettiva (classificata come non conformità grave) comporterà l'applicazione della relativa penale (rif. Cap. 11 "Penali"). Inoltre, verrà effettuata una nuova verifica ispettiva su un campione di fatture registrate nel periodo temporale successivo all'applicazione della suddetta penale.

Il costo di tale verifica ispettiva verrà sostenuto dal Fornitore medesimo. Tale costo non sarà superiore a 1.700,00 Euro (millesettecento/00 euro).

Si precisa che il suddetto costo è aggiuntivo rispetto all'importo complessivo di cui alla tabella M.1 (rif. Cap. 9).

Qualora quest'ultima verifica dovesse nuovamente evidenziare il superamento del limite massimo ammesso nella tabella M.5, fermo restando l'applicazione delle relative penali, la Consip si riserva il diritto di ripetere il controllo secondo quanto rappresentato ai punti precedenti o di risolvere di diritto la Convenzione.

#### **9.2.4. Verifiche ispettive relative ai livelli di servizio di Call Center per gli esercenti e per le Amministrazioni contraenti.**

Durante tutta la durata della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura la Consip, anche avvalendosi degli Organismi di Ispezione selezionati, potrà effettuare verifiche ispettive relative al funzionamento del Call Center dedicato ai titolari degli Esercizi convenzionati, alle Amministrazioni Contraenti e alle Unità Approvvigionanti, che dovrà avere almeno le caratteristiche riportate al capitolo 6.4 lettere a) ed c).



**9.2.5. Verifiche ispettive relative al servizio di tracciabilità on line dello stato dei pagamenti dedicato agli Esercenti e al servizio di tracciabilità on line dello stato degli ordini delle Amministrazioni Contraenti e alle Unità Approvvigionanti.**

Durante tutta la durata della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura la Consip, anche avvalendosi degli Organismi di Ispezione selezionati, potrà effettuare verifiche ispettive relative al funzionamento del servizio di tracciabilità on line dedicato ai titolari degli Esercizi convenzionati, alle Amministrazioni Contraenti e alle Unità Approvvigionanti, che dovrà avere almeno le caratteristiche riportate al capitolo 6.4 lettere b) e d).

**9.2.6. Verifiche ispettive relative al rispetto degli eventuali impegni assunti in sede di offerta in merito alla provenienza e tipologia della carta**

La Consip, successivamente alla stipula della Convenzione e per tutta la durata dei singoli Contratti di fornitura stipulati dalle Amministrazioni (anche dopo la scadenza della Convenzione), potrà procedere alla verifica degli impegni assunti dal Fornitore in sede di Offerta Tecnica per quanto riguarda la provenienza e tipologia della carta utilizzata per i Buoni pasto e per le fatture, che dovrà avere almeno le caratteristiche riportate nel presente Capitolato tecnico (cfr. capitolo 6.5) e nell'offerta tecnica. A tale scopo il Fornitore dovrà rendere disponibile le evidenze documentali che permettano di verificare il rispetto dell'impegno assunto per il presente appalto. Al riguardo si precisa che sarà ritenuta idonea ai fini della verifica del rispetto dell'impegno assunto in merito alla provenienza e tipologia della carta la documentazione che evidenzia le caratteristiche della carta acquistata dalla Società emittitrice dei Buoni pasto, in misura sufficiente alla produzione dei Buoni pasto e delle fatture realizzati alla data della verifica per il presente appalto durante l'esecuzione contrattuale.

**9.2.7. Verifiche ispettive relative alla disponibilità dei cd. servizi aggiuntivi eventualmente offerti in sede di gara (progetto tecnico: varianti)**

Durante tutta la durata della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura la Consip, anche avvalendosi degli Organismi di Ispezione selezionati, potrà effettuare verifiche ispettive relative ai cd. servizi aggiuntivi che dovranno essere conformi a quanto offerto in sede di gara (progetto tecnico: varianti ammesse), a disposizione dei destinatari degli stessi per la eventuale adesione, nei limiti di quanto previsto nello stesso progetto presentato in sede di gara.



### **9.3. Gestione dei reclami delle Amministrazioni Contraenti**

Le Unità Ordinanti o le Unità Approvvigionanti potranno segnalare al Fornitore e per conoscenza alla Consip, utilizzando l'apposito Modulo di *"Reclamo relativo alle prestazioni erogate dal fornitore di Buoni pasto"* (All. 3), le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio.

Si precisa che, ai fini della validità del reclamo, dovranno essere fornite almeno le informazioni che nel predetto modulo sono contrassegnate con l'asterisco. Il suddetto modulo di *"Reclamo relativo alle prestazioni erogate dal fornitore di Buoni pasto"* (All. 3) potrà essere inviato dalle Amministrazioni Contraenti nelle vie tradizionali (fax, e-mail, posta).

Si precisa che, qualora il reclamo, inviato nelle vie tradizionali, non fosse stato inoltrato anche alla Consip in copia conoscenza, il Fornitore è tenuto ad inviare alla Consip la nota di contestazione dell'Amministrazione, nonché la risposta risolutiva dell'addebito entro venti giorni dall'avvenuta risoluzione.

Il Fornitore è tenuto ad eliminare, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio, ferma rimanendo in ogni caso l'applicabilità del minor termine ovvero di eventuali penali previste dalla Convenzione per le singole fattispecie.

## **10. Servizio di reportistica**

La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, salvi gli obblighi di cui ai successivi commi.

Il Fornitore dovrà fornire alla Consip i dati indicati nell'Allegato G - "Reportistica " secondo le modalità e le tempistiche ivi prescritte.

La Consip si riserva il diritto di chiedere ulteriori dati. La medesima richiesta può essere fatta valere anche dalle Amministrazioni Contraenti.

## **11. Penali**

### **11.1. Difformità nella consegna dei Buoni pasto**

- a) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna dei Buoni pasto come indicati nel paragrafo 2.5 del presente Capitolato, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari al 0,1% (zero virgola uno per cento) dell'importo indicato nella Richiesta di Approvvigionamento (escluso IVA), salvo il risarcimento

---

Classificazione del documento: Consip Public



del maggior danno.

- b) Nel caso di errori nella composizione dei plichi contenenti i Buoni pasto richiesti o nella spedizione dei Buoni pasto, il Fornitore si impegna ad effettuare una nuova fornitura entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione della irregolarità rilevata dall'Amministrazione Contraente o dalle Unità Approvvigionanti, senza addebito di costi aggiuntivi, pena l'applicazione di una penale, a favore dell'Amministrazione Contraente, pari al 0,1% (zero virgola uno per cento) dell'importo indicato nella Richiesta di Approvvigionamento (escluso IVA), per ogni giorno di ritardo rispetto ai 5 giorni lavorativi previsti per la sostituzione della fornitura.

#### ***11.2. Difformità relative alle caratteristiche del Buono pasto***

- c) Per il mancato rispetto dei termini minimi di scadenza dei Buoni pasto di cui al Capitolo 4, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari al 10% dell'importo dei Buoni pasto (escluso IVA) aventi scadenze difforme da quanto richiesto, salvo il risarcimento del maggior danno.

#### ***11.3. Servizi prestati in modo difforme da quanto previsto nel presente Capitolato***

- d) Per il mancato invio, non imputabile alla Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, dei documenti di reportistica indicati nell'Allegato G - "Reportistica" secondo le modalità e le tempistiche ivi prescritte che si protragga per oltre 10 (dieci) giorni lavorativi, rispetto ai termini di cui al paragrafo 10 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip una penale pari a Euro 1.000,00=(mille/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
- e) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel par. 2.4.2 per l'attivazione di un sito internet per la gestione elettronica delle Richieste di Approvvigionamento, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip una penale pari a Euro 100,00 (cento/00), salvo il risarcimento del maggior danno.

#### ***11.4. Difformità relative al convenzionamento***

- f) Per ogni giorno di ritardo, rispetto ai termini indicati nel paragrafo 5.1.5 lett. e), per la consegna degli elenchi degli esercizi convenzionati il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip una penale pari a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) salvo il risarcimento del maggior danno.



- g) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel par. 5.1.2 per il convenzionamento di almeno 1 Esercizio per ogni 15 soggetti aventi diritto al Buono pasto, ovvero rispetto ai termini indicati nel par. 5.1.4 "Numero di esercizi per il buono pasto parametrico" per il convenzionamento di almeno un Esercizio per ogni 50 soggetti aventi diritto al Buono pasto parametrico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a Euro.1.300,00 (milletrecento/00) salvo il risarcimento del maggior danno.
- h) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel par. 5.1.5, lett. a) per il convenzionamento di Esercizi, in aggiunta a quelli previsti nel medesimo paragrafo, su richiesta motivata delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 800,00 (ottocento/00) salvo il risarcimento del maggior danno.
- i) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel par. 5.1.2 per la comunicazione alle Unità Approvvigionanti dell'elenco degli esercizi convenzionati "*tabella B - Elenco degli esercizi per Unità Approvvigionante e sede di Utilizzo dell'Unità Approvvigionante*" (Allegato 1 al presente Capitolato), il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00), salvo il risarcimento del maggior danno.
- j) Per ogni esercizio in meno rispetto al numero degli esercizi convenzionati risultante nell'ultima versione degli elenchi inviati alla Consip (rif. paragrafo 5.1.5 lettera b) e per ogni giorno di ritardo per il convenzionamento dello/gli esercizio/i mancante/i, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip (se non è stato convenzionato un Esercizio indicato negli elenchi contenenti le informazioni di cui al facsimile "*Tabella A - Elenco degli esercizi convenzionati nel Lotto*", Allegato 1 al presente Capitolato, e al facsimile "*Tabella C - Elenco degli esercizi convenzionati fuori lotto per Unità Approvvigionante*" (Allegato 1 al presente Capitolato) una penale pari a Euro 50,00 (cinquanta/00), salvo il risarcimento del maggior danno.
- k) Per ogni esercizio in meno rispetto al numero degli Esercizi convenzionati risultante nell'ultima versione degli elenchi inviati all'Amministrazione Contraente (rif. par. 5.1.5 lettera b) e per ogni giorno di ritardo per il convenzionamento dello/gli Esercizio/i mancante/i, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente (se non è stato convenzionato un esercizio indicato negli elenchi contenenti le informazioni di cui al facsimile "*tabella B - Elenco degli esercizi per Unità Approvvigionante e sede di Utilizzo dell' Unità Approvvigionante e/o "tabella D - Elenco Unità Ristorative Convenzionate - Buono Pasto Parametrico - per Unità Approvvigionante e sede di Utilizzo dell'Amministrazioni*") una penale pari a Euro 50,00 (cinquanta/00), salvo il risarcimento del maggior danno.



- l) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati al paragrafo 5.1.5, lett., c) per la sostituzione di Esercizi convenzionati che abbiano comunicato la disdetta dal convenzionamento il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip (se il ritardo nella sostituzione si è verificato in relazione ad un esercizio indicato negli elenchi di cui alle Tabelle A e/o C) allegate sub 1 al presente Capitolato) una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00), salvo il risarcimento del maggior danno.
- m) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati al paragrafo 5.1.5, lett., c) per la sostituzione di Esercizi convenzionati che abbiano comunicato la disdetta dal convenzionamento il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente (se il ritardo nella sostituzione si è verificato in relazione ad un esercizio indicato negli elenchi diversi da quelli indicati nella precedente lettera l) una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00), salvo il risarcimento del maggior danno.

#### **11.5. Difficoltà riscontrate in fase di controllo**

- n) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel Cap. 6.4 "Obblighi relativi alla tracciabilità ed al rischio frodi" lettere (a) (b) (c) e (d) per l'attivazione di un call center e di un servizio di tracciabilità on line dello stato dei pagamenti e dello stato dell'ordine dedicato ai titolari degli Esercizi convenzionati, alle Amministrazioni contraenti e alle Unità Approvvigionanti, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) salvo il risarcimento del maggior danno.
- o) Per ogni riga della "Tabella A - Elenco degli Esercizi convenzionati nel Lotto" e della "tabella C - Elenco degli esercizi convenzionati fuori lotto per Unità Approvvigionante" che, in seguito alla verifica di cui al paragrafo 9.2.1 (relativamente alle modalità di esecuzione della verifica documentale) risulti essere stata compilata in maniera non conforme alle prescrizioni del Disciplinare di Gara e del presente Capitolato, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip una penale pari a Euro 15,00 (quindici/00) salvo il risarcimento del maggior danno.
- p) Nel caso in cui, l'esito dei controlli effettuati sugli esercizi convenzionati da parte dell'Organismo di Controllo, evidenzia una non conformità agli standard definiti al par. 9.2.1 il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip la seguente penale:

	Tipologia di carenza	Penale (Euro)
A	Non esistenza dell'esercizio all'indirizzo definito negli Elenchi	30.000,00



B	Mancata accettazione del Buono Pasto a seguito di consumazione di prodotti alimentari acquistabili quali sostitutivi del pasto	
C	Mancato riconoscimento del valore nominale del Buono Pasto	

- q) Nel caso in cui, dai controlli effettuati dall'Organismo di controllo emerga una non conformità per il mancato rispetto degli impegni presi in fase di gara e relativi al rispetto della percentuale massima di commissione e ai termini di pagamento verso gli esercenti (par. 9.2.3 e 9.2.3.1) il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip la seguente penale :

Descrizione della carenza	Penale (Euro)
Mancato rispetto della Commissione offerta in sede di gara	50.000,00

- r) Nel caso in cui, all'esito dei controlli effettuati sul Call Center (rif. par. 9.2.4) o sul servizio di tracciabilità on line (rif. par. 9.2.5) si evidenzi una non conformità rispetto alle caratteristiche richieste, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00).
- s) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel par. 9.3 "Gestione dei reclami delle Amministrazioni Contraenti" per la chiusura del reclamo il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip una penale pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00).
- t) Per ogni mancato invio alla Consip della documentazione relativa ai reclami delle Amministrazioni Contraenti e delle Unità Approvvigionanti e alla relativa risposta da parte del Fornitore, come previsto nel par. 9.3 "Gestione dei reclami delle Amministrazioni contraenti", il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip una penale pari a Euro 100 (cento/00), salvo il risarcimento del maggior danno.
- u) Nel caso in cui, all'esito dei controlli effettuati si evidenzi che il calendario non preveda almeno una scadenza al mese (rif. cap. 6.2 lettera a), il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip una penale pari a Euro 10.000,00 (diecimila/00).
- v) Nel caso in cui, all'esito dei controlli effettuati in merito alla provenienza e tipologia della carta (rif. par. 9.2.6) si evidenzi una non conformità rispetto alle caratteristiche richieste, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip una penale pari a Euro 1.000,00 (mille/00).
- w) Nel caso in cui, all'esito dei controlli effettuati relativi alla disponibilità dei cd. servizi aggiuntivi (rif. par. 9.2.7) si evidenzi una non conformità rispetto alle caratteristiche richieste, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip una penale pari a Euro 1.000,00 (mille/00).





## 12. Allegati

### 12.1. *Elenchi degli Esercizi convenzionati*

**Allegato 1:** Tabelle Esercizi convenzionati

Tabella A - Elenco degli Esercizi convenzione nel Lotto

Tabella B - Elenco degli Esercizi per Unità Approvvigionante e per Sede di utilizzo dell' Unità Approvvigionante

Tabella C - Elenco degli Esercizi convenzionati fuori Lotto per Unità Approvvigionante"

Tabella D - Elenco Unità Ristorative Convenzionate - Buono pasto parametrico - per Unità Approvvigionante e Sede di utilizzo dell'Unità Approvvigionante"

Codici per la compilazione del campo "Tipologia di esercizio"

**Allegato 2:** Modulo di richiesta di integrazione del numero di Esercizi convenzionati

**Allegato 3:** Modulo di Reclamo relativo alle prestazioni erogate dal fornitore di Buoni pasto

**Allegato 4:** Modulo di richiesta Esercizi convenzionati fuori Lotto

### 12.2. *Moduli per la fruizione del servizio*

**Allegato A:** Modulo Ordine diretto d'acquisto di Buoni pasto a valore I e II parte (non allegato al presente Capitolato in quanto generato dal sistema)

**Allegato B:** Modulo "Addendum all' Ordine diretto d'acquisto dei Buoni pasto"

**Allegato C:** Modulo "Richiesta di Approvvigionamento della fornitura di Buoni pasto Nominativi"

**Allegato D:** Modulo "Richiesta di Approvvigionamento della fornitura di Buoni pasto non Nominativi"

**Allegato A1:** Modulo Ordine diretto d'acquisto di Buoni pasto parametrico I e II parte (non allegato al presente Capitolato in quanto generato dal Sistema)

**Allegato E:** Modulo "Composizione del pasto" (Buoni pasto parametrico)

**Allegato F:** Modulo "Dichiarazione di Impegno Buono pasto parametrico"

### 12.3. *Moduli per la reportistica*

**Allegato G:** Modulo "Reportistica"